



Bruxelles, 6.6.2018
COM(2018) 439 final

2018/0229 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma InvestEU

{SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} - {SWD(2018) 316 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per il quadro finanziario pluriennale (QFP) post 2020 è necessario prevedere un programma di investimenti dell'UE per rispondere a obiettivi trasversali in termini di semplificazione, flessibilità, sinergie e coerenza tra le pertinenti politiche dell'UE. Le considerazioni espresse nel documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell'UE evidenziano la necessità di “fare di più con meno” e sfruttare al meglio il bilancio dell'UE in tempi di restrizioni di bilancio. Per affrontare il problema dell'attuale molteplicità di strumenti finanziari a livello dell'UE, il documento di riflessione suggerisce, come possibile soluzione, la loro integrazione in un unico Fondo inteso a fornire sostegno per mezzo di una grande varietà di prodotti finanziari, con una maggiore attenzione agli ambiti di intervento e agli obiettivi. Il documento suggerisce inoltre che gli strumenti finanziari a livello dell'Unione e quelli gestiti dagli Stati membri nell'ambito della politica di coesione siano complementari.

Nel quadro sia del vigente quadro finanziario pluriennale che di quelli precedenti, si è avuta un'espansione degli strumenti finanziari. Nel corso del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 la Commissione ha istituito 16 strumenti finanziari gestiti a livello centrale. La dotazione di bilancio per gli strumenti di azione interna ammonta attualmente a 5,2 miliardi di EUR. Questi strumenti mirano a sostenere gli investimenti in vari settori di intervento, quali ricerca e innovazione, piccole e medie imprese (PMI), infrastrutture e cultura, nonché a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale.

Gli strumenti finanziari fungono anche da meccanismo di erogazione per i programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) attuati dalle autorità di gestione in regime di gestione concorrente. La quota complessiva di bilancio da erogare tramite strumenti finanziari in regime di gestione concorrente per il QFP 2014-2020 ammonta a circa 21 miliardi di EUR.

Inoltre, a seguito della crisi finanziaria e della crisi del debito sovrano nel periodo 2008-2015, promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti è una delle dieci priorità massime della Commissione, concretizzatasi nel piano di investimenti per l'Europa, avviato nel 2014 in risposta ai modesti livelli degli investimenti e incentrato sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), istituito nel 2015, con lo scopo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi entro la metà del 2018 attraverso il sostegno alla capacità di rischio del Gruppo Banca europea per gli investimenti per mezzo di una garanzia dell'UE di 16 miliardi di EUR, con un finanziamento di 5 miliardi di EUR provenienti dalle risorse proprie del Gruppo Banca europea per gli investimenti. Sulla base dei risultati ottenuti, alla fine del 2017 il FEIS è stato prorogato e incrementato e fornisce ora una garanzia di bilancio di 26 miliardi di EUR, sostenuta dalla copertura di risorse di bilancio pari a 9,1 miliardi di EUR. Il Gruppo Banca europea per gli investimenti fornisce anche una capacità di rischio aggiuntiva di 7,5 miliardi di EUR. L'obiettivo è mobilitare almeno 500 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi entro la fine del 2020. Il programma InvestEU sarà incentrato sul riuscito modello di bilancio del FEIS, assicurando che limitate risorse di bilancio mobilitino il massimo volume di investimenti privati.

Dal 2014 le condizioni per un aumento degli investimenti sono divenute più favorevoli, grazie al miglioramento delle condizioni economiche e anche a interventi pubblici come il FEIS. Permangono tuttavia carenze importanti in diversi settori d'intervento, spesso bloccati da persistenti fallimenti del mercato. Al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi strategici dell'Unione, rimane di vitale importanza attirare capitali privati per finanziare gli investimenti, calibrando l'approccio affinché sia più pertinente alle politiche. Il programma

InvestEU contribuirà al rispetto degli obiettivi delle politiche dell'Unione, in particolare nell'ambito dei programmi COSME e Orizzonte Europa, ogni qualvolta sia appropriato avvalersi di un sostegno rimborsabile agli investimenti. La proposta della Commissione relativa a un bilancio moderno per l'Europa prevede che 3,5 miliardi di EUR della dotazione per Orizzonte Europa siano assegnati nell'ambito del Fondo InvestEU, per contribuire alla finestra relativa alla ricerca, all'innovazione e alla digitalizzazione, con una dotazione totale indicativa della garanzia dell'UE di 11,25 miliardi di EUR.

La creazione del programma InvestEU prevede un meccanismo unico di sostegno degli investimenti dell'UE per un'azione interna nel QFP 2021-2027. Il programma InvestEU, fondato sull'esperienza riuscita del FEIS e degli attuali strumenti finanziari per le politiche interne, si basa su quattro pilastri: i) il Fondo InvestEU che fornisce la garanzia dell'UE; ii) il polo di consulenza InvestEU che fornisce assistenza tecnica per lo sviluppo del singolo progetto; iii) il portale InvestEU che fornisce dati facilmente accessibili per promuovere i progetti che sono alla ricerca di finanziamenti; iv) le operazioni di finanziamento misto.

Il Fondo InvestEU attirerà investimenti privati basandosi sulla domanda. Esso promuoverà in particolare gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e infrastrutture sostenibili, ma risponderà anche alle esigenze del settore sociale e delle PMI. Sarà importante che il Fondo finanzi anche progetti locali e di dimensioni più ridotte.

Il Fondo InvestEU consiste in una garanzia di bilancio dell'UE a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi. Il Fondo si rivolge ai progetti dotati di valore aggiunto per l'UE e promuove un approccio coerente al finanziamento degli obiettivi delle politiche dell'UE. Esso offre una combinazione efficace ed efficiente di strumenti finanziari dell'UE per settori di intervento specifici.

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione a 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

- **Motivi e obiettivi**

Come programma di investimento unico per le politiche interne dell'Unione, InvestEU è al tempo stesso uno strumento al servizio delle politiche e uno strumento di attuazione.

Nella veste di strumento al servizio delle politiche, l'obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione attraverso la mobilitazione di investimenti pubblici e privati nell'ambito dell'UE, rimediando in tal modo ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva.

Lo scopo è quello di finanziare soggetti economici che presentano un rischio del quale i finanziatori privati non possono o non vogliono farsi carico, al fine di promuovere la competitività dell'economia dell'UE, la crescita sostenibile, la resilienza sociale e l'inclusione e l'integrazione dei mercati dei capitali nell'UE, in linea con gli obiettivi delle politiche dell'UE in diversi settori. Con il sostegno di una garanzia dell'UE, il programma InvestEU contribuirà alla modernizzazione del bilancio dell'UE e ad aumentarne l'impatto seguendo la logica del "fare di più con meno". Per i progetti economicamente sostenibili con capacità di generare entrate, l'uso più sistematico di una garanzia di bilancio può contribuire a potenziare l'impatto dei fondi pubblici.

Il programma InvestEU dovrebbe avere la capacità di plasmare la strategia dell'UE intesa ad affrontare il problema degli investimenti nell'Unione, che sono ancora limitati. Diversificando le fonti di finanziamento e promuovendo finanziamenti sostenibili e a lungo termine, il

programma InvestEU contribuirà all'integrazione dei mercati dei capitali europei, nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali, e al rafforzamento del mercato unico. In quanto risorsa a livello dell'UE che riunisce competenze finanziarie, di mercato, tecniche e politiche, il programma InvestEU dovrebbe essere anche un catalizzatore per l'innovazione finanziaria al servizio degli obiettivi delle politiche.

In quanto strumento di attuazione, il Fondo InvestEU mira ad attuare in modo più efficiente il bilancio dell'UE mediante una garanzia di bilancio e a realizzare economie di scala, accrescendo la visibilità dell'azione dell'UE e semplificando il quadro per la presentazione di relazioni e la rendicontabilità. La struttura proposta mira alla semplificazione, ad una maggiore flessibilità e all'eliminazione di potenziali sovrapposizioni tra strumenti di sostegno dell'UE apparentemente simili.

Oltre alla garanzia dell'UE a livello dell'Unione, la proposta prevede che gli Stati membri possano utilizzare parte dei fondi in regime di gestione concorrente attraverso un apposito comparto della garanzia dell'UE nell'ambito del Fondo InvestEU per il perseguimento dei medesimi obiettivi, qualora vi siano fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali a livello nazionale o regionale.

Inoltre, il polo di consulenza InvestEU fornirà sostegno per lo sviluppo di progetti sotto forma di consulenza e misure di accompagnamento durante l'intero ciclo di investimento per favorire l'ideazione e lo sviluppo dei progetti e l'accesso ai finanziamenti. Il polo di consulenza InvestEU sarà operativo per i settori di intervento del programma InvestEU e garantirà inoltre uno sportello unico per i promotori dei progetti e gli intermediari. Esso sarà complementare alle attività di assistenza tecnica svolte nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente.

Infine, il portale InvestEU rafforzerà la visibilità delle opportunità di investimento nell'Unione e aiuterà in tal modo i promotori di progetti in cerca di finanziamenti.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti**

La proposta è pienamente in linea con le disposizioni vigenti, dal momento che il programma InvestEU fornisce la garanzia dell'UE al fine di utilizzare in modo efficiente i fondi di bilancio dell'UE quando operazioni aventi la capacità di generare entrate sono finanziate conformemente agli obiettivi delle politiche dell'UE, tra le quali figurano l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia per il mercato unico digitale, il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare, la strategia per una mobilità a basse emissioni, il piano in materia di difesa e la strategia spaziale per l'Europa. Nel suo ambito di applicazione il Fondo InvestEU sostiene da un punto di vista finanziario tali strategie sinergiche.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il programma InvestEU è complementare alla concessione di finanziamenti e ad altre azioni nell'ambito dei settori di intervento che esso sostiene, come Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa, il programma Europa digitale, il programma per il mercato unico e la competitività delle PMI e il programma statistico europeo, il programma spaziale europeo, il Fondo sociale europeo+, Europa creativa, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e il Fondo europeo per la difesa. Saranno assicurate le sinergie con gli strumenti di politica esterna ove pertinenti.

Il finanziamento misto con sovvenzioni garantirà la complementarità con gli altri programmi di spesa.

Il programma InvestEU è inoltre complementare ai Fondi strutturali e d'investimento europei. Al fine di facilitare l'impiego di taluni fondi in regime di gestione concorrente (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo+ (FSE+), Fondo di coesione, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) mediante prodotti finanziari, gli Stati membri avranno la possibilità di avvalersi del programma InvestEU. Ciò rappresenta un'importante semplificazione rispetto alla situazione attuale, in quanto si applicherà un solo insieme di norme.

Le azioni del programma InvestEU dovrebbero essere utilizzate per rimediare alle carenze del mercato o alle situazioni di investimento subottimali in modo proporzionato, evitando le duplicazioni o l'esclusione dei finanziamenti privati, e dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Ciò consentirà di garantire la coerenza tra le azioni del programma e le norme dell'UE sugli aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 173 (industria) e sull'articolo 175 (coesione economica, sociale e territoriale), terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In linea con la giurisprudenza consolidata, la base giuridica indicata riflette i contenuti principali della proposta. La procedura prevista per entrambi gli articoli in ordine alla base giuridica è la medesima (procedura legislativa ordinaria).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il programma InvestEU riguarderà gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti per sostenere le priorità politiche dell'UE, rimediando ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti a livello dell'UE. Esso sostiene inoltre la progettazione, lo sviluppo e la verifica di mercato a livello dell'UE di prodotti finanziari innovativi e dei sistemi per diffonderli, per carenze di investimenti e fallimenti di mercato nuovi o complessi.

Il comparto degli Stati membri, a carattere volontario, consentirebbe di rimediare a specifici fallimenti del mercato e carenze di investimenti avvalendosi però di prodotti finanziari progettati a livello centrale, al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse in termini geografici ove ciò sia giustificato. Esso consentirebbe agli Stati membri di attuare parte dei loro fondi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo+ (FSE+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) tramite il Fondo InvestEU.

La struttura proposta con due comparti in ciascuna finestra permette un'applicazione efficace del principio di sussidiarietà. Inoltre, i due comparti all'interno di ciascuna finestra avranno le stesse regole del Fondo InvestEU, il che creerà un quadro più chiaro e più semplice per l'uso delle diverse fonti di finanziamento dell'UE.

• Proporzionalità

Gli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva richiedono notevoli investimenti in diversi settori di intervento, tra i quali figurano, tra gli altri, nuovi modelli connessi alla mobilità, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, il capitale naturale, l'innovazione, la digitalizzazione, le competenze, le

infrastrutture sociali, l'economia circolare, l'azione per il clima, gli oceani e la creazione e la crescita delle piccole imprese.

Sono necessari rinnovati sforzi per contrastare il persistere della frammentazione e dei fallimenti del mercato che sono dovuti all'avversione al rischio degli investitori privati, alla limitata capacità di finanziamento del settore pubblico e alle inefficienze strutturali del contesto degli investimenti. Da soli, gli Stati membri non riescono a rimediare in misura sufficiente a queste carenze di investimenti.

Un intervento a livello dell'UE garantisce che una massa critica di risorse possa essere mobilitata per massimizzare l'impatto degli investimenti sul terreno. La proposta non si sostituisce agli investimenti degli Stati membri, anzi è complementare ad essi concentrandosi, in particolare, sul sostegno a progetti che presentano un valore aggiunto per l'UE. L'intervento dell'UE consente inoltre economie di scala nell'uso dei prodotti finanziari innovativi, catalizzando l'investimento privato in tutta l'UE e valorizzando al meglio, a tal fine, le istituzioni europee e le relative competenze. L'intervento dell'UE dà anche accesso a un portafoglio diversificato di progetti europei, catalizzando così gli investimenti privati, e consente lo sviluppo di soluzioni di finanziamento innovative, che possono essere, a seconda dei casi, potenziate o riprodotte in tutti gli Stati membri.

L'intervento a livello dell'UE è il solo strumento in grado di soddisfare in modo efficace le esigenze di investimento connesse agli obiettivi delle politiche a livello dell'UE. Inoltre, per ovviare alle rimanenti carenze di investimenti nel periodo 2021-2027 continueranno a essere indispensabili riforme strutturali e un migliore contesto normativo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo scopo della proposta è istituire uno strumento unico che fornisca una garanzia di bilancio dell'UE a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento da parte di partner esecutivi, in linea con le conclusioni della valutazione d'impatto che suggeriscono di muovere dal successo del FEIS e degli strumenti finanziari precedenti, tenendo conto degli insegnamenti tratti, anche per quanto riguarda l'esigenza di evitare la frammentazione e le possibili sovrapposizioni. Si propone pertanto un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta si basa sugli insegnamenti tratti dalle valutazioni dei precedenti strumenti finanziari e del FEIS. In particolare, una valutazione indipendente del FEIS [inserire i riferimenti alla valutazione esterna e al documento di lavoro dei servizi della Commissione] è stata effettuata nel 2018, in aggiunta a diverse altre valutazioni sul FEIS fin dalla sua creazione:

- valutazione della Commissione sull'impiego della garanzia dell'Unione e sul funzionamento del fondo di garanzia del FEIS¹, corredata del parere della Corte dei conti²;
- valutazione della BEI sul funzionamento del FEIS³ (ottobre 2016);

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0297&from=EN>

² https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1611_11/OP16_02_it.pdf

³ <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm>

- valutazione esterna indipendente dell'applicazione del regolamento sul FEIS⁴ (novembre 2016).

Le principali conclusioni di queste valutazioni sono sintetizzate nella comunicazione della Commissione sul piano di investimenti per l'Europa (COM(2016) 764)⁵.

Da tutte le valutazioni è emerso che la garanzia dell'Unione si è rivelata pertinente e ha consentito alla BEI di intraprendere attività più rischiose e di introdurre prodotti che presentano un maggior rischio a sostegno di una gamma più ampia di beneficiari. Il FEIS si è inoltre dimostrato un valido strumento per mobilitare il capitale privato. In termini di governance, la valutazione indipendente del 2018 ha sottolineato l'importanza del comitato per gli investimenti ai fini della credibilità del sistema, della trasparenza delle decisioni e della qualità del quadro di valutazione, il quale è stato ritenuto uno strumento pertinente che consente un approccio coerente alla presentazione del progetto e la sintesi delle conclusioni della valutazione.

Stando alle operazioni sottoscritte, il FEIS ha mobilitato 207 miliardi di EUR di investimenti entro la fine del 2017, corrispondenti al 66% dell'obiettivo. Questo importo sale fino a 256 miliardi di EUR per le operazioni approvate e corrisponde all'81% dell'obiettivo. Estrapolando questa tendenza per altri sei mesi, con il completamento del FEIS a metà 2018, gli investimenti mobilitati per operazioni approvate dovrebbero raggiungere l'obiettivo di 315 miliardi di EUR entro la metà del 2018 o poco dopo.

Le valutazioni hanno rilevato una certa concentrazione negli Stati membri con capacità istituzionali ben sviluppate, benché tale concentrazione sia molto meno pronunciata se si considerano gli investimenti mobilitati in relazione al prodotto interno lordo degli Stati membri. Tuttavia, per migliorare ulteriormente l'equilibrio geografico il FEIS 2.0 ha rafforzato l'importanza del polo europeo di consulenza sugli investimenti.

A partire dal 31 dicembre 2017 l'effetto moltiplicatore del FEIS è sostanzialmente in linea con la valutazione preliminare, ossia un moltiplicatore aggregato complessivo alla fine del 2017 pari a 13,5 rispetto all'obiettivo di 15 alla fine del periodo di investimento. Il FEIS è stato efficace anche nel mobilitare gli investimenti privati. Il 64% circa degli investimenti mobilitati proviene dal settore privato.

In termini di efficienza, la disponibilità della garanzia dell'UE si è rivelata uno strumento efficace per aumentare considerevolmente il volume delle operazioni più rischiose della Banca europea per gli investimenti. In particolare, la garanzia dell'UE congela minori risorse di bilancio rispetto agli strumenti finanziari, in quanto necessita di una copertura prudente ma limitata rispetto al livello dell'impegno finanziario. Essa si fa carico della passività potenziale e, di conseguenza, dovrebbe realizzare economie di scala che comporterebbero un aumento degli investimenti mobilitati per ogni euro speso. Gli elementi di prova analizzati nel quadro della valutazione indipendente del 2018 hanno anche indicato chiaramente che l'entità della garanzia dell'UE nell'ambito del FEIS era adeguata. La valutazione ha altresì ritenuto l'approccio usato per modellizzare il tasso obiettivo del FEIS sostanzialmente adeguato e in linea con gli standard del settore, pur proponendo alcuni ulteriori sviluppi.

Una garanzia di bilancio si è anche dimostrata più efficiente sotto il profilo dei costi per il bilancio dell'UE, in quanto limita il pagamento delle commissioni di gestione al partner esecutivo. Nel caso del FEIS, l'UE è addirittura remunerata per la garanzia dell'UE fornita nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione.

⁴ https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0764&qid=1527866165452&from=IT>

La valutazione indipendente del 2016 ha sottolineato la necessità di definire meglio e chiarire il concetto di addizionalità. Di conseguenza, il regolamento sul FEIS 2.0 propone diverse misure che precisano l'architettura e i criteri e rendono il processo più trasparente.

La valutazione indipendente del 2018, che ha potuto valutare soltanto le operazioni approvate nel quadro del FEIS e, pertanto, non ha potuto verificare le nuove misure del FEIS 2.0, ha confermato la necessità di chiarire ulteriormente il concetto di addizionalità e la definizione di situazioni di investimento subottimali. In particolare, ha concluso che le operazioni del FEIS sono caratterizzate da un livello di rischio più elevato rispetto alle operazioni standard (non-FEIS) della Banca europea per gli investimenti, come impone il regolamento sul FEIS. Tuttavia, l'indagine e le varie interviste hanno indicato che nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione del FEIS possono essersi verificati alcuni effetti di esclusione (*crowding out*). Sarebbe importante evitare questo fenomeno nell'ambito del programma InvestEU.

La valutazione indipendente del 2018 ha inoltre evidenziato il valore aggiunto di carattere non finanziario che consiste nell'attrarre nuovi investitori, offrendo dimostrazioni e verifiche di mercato di prodotti e modelli di finanziamento nuovi, e il sostegno e l'adozione di standard operativi più elevati da parte dei fornitori di servizi finanziari.

La valutazione 2016 della BEI e la valutazione indipendente del 2018 hanno confermato i problemi iniziali che il FEIS, offrendo prodotti finanziari simili, ha comportato per altri strumenti finanziari a livello di UE, in particolare lo strumento di debito nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa e parte del programma InnovFin; tali problemi sono stati in parte risolti riorientando gli strumenti esistenti verso nuovi segmenti di mercato.

La proposta per il Fondo InvestEU muove anche dagli insegnamenti tratti dalle valutazioni dei precedenti strumenti finanziari che coprono due decenni (meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020, COSME, ecc., e gli strumenti varati nell'ambito dei precedenti quadri finanziari, come il Programma per la competitività e l'innovazione - CIP). In linea generale, queste valutazioni confermano che permangono carenze di finanziamento in Europa negli ambiti e nei settori di intervento coperti dagli strumenti finanziari dell'UE e che il sostegno agli investimenti a livello dell'UE continua a essere pertinente e necessario al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'UE. Tuttavia, esse sottolineano anche che dovrebbe essere rafforzata la coerenza tra i diversi strumenti finanziari a livello dell'UE e altre iniziative dell'UE, che dovrebbero essere valorizzate meglio le sinergie con le iniziative nazionali e regionali e che esistono sovrapposizioni tra gli attuali strumenti. Esse evidenziano la necessità di migliorare il coordinamento e la progettazione degli strumenti di sostegno agli investimenti per ridurre al minimo le potenziali sovrapposizioni. L'espansione delle attività ha reso necessario rafforzare i meccanismi per il coordinamento generale delle azioni, evitando inutili proliferazioni e creando maggiori sinergie.

Per quanto riguarda gli strumenti COSME a sostegno alle PMI, le quali sono fondamentali per la competitività futura dell'Unione, dalle valutazioni emerge che i fallimenti del mercato giustificano ampiamente tali strumenti, concepiti per ovviare alle limitazioni che le PMI incontrano nell'accesso ai finanziamenti. Soprattutto le start-up, le PMI più piccole e quelle prive di garanzie reali sufficienti si trovano a far fronte a carenze persistenti e strutturali del mercato del finanziamento tramite debito che interessano tutta l'UE. In una relazione speciale la Corte dei conti ha riscontrato che lo strumento di garanzia per le PMI ha avuto un impatto positivo sulla crescita delle PMI beneficiarie. In linea con le raccomandazioni della Corte,

sono necessari una migliore selezione dei beneficiari e un maggiore coordinamento con i dispositivi nazionali⁶.

Per quanto riguarda in particolare gli strumenti finanziari InnovFin nel quadro di Orizzonte 2020, le valutazioni indicano che l'accesso ai finanziamenti continua ad essere una questione essenziale al fine di potenziare l'innovazione in Europa. Esse confermano che gli strumenti finanziari InnovFin hanno registrato buoni risultati a fronte di un contesto di crescente domanda di capitale di rischio nel campo della ricerca e dell'innovazione, e hanno permesso al Gruppo BEI di coprire nuovi segmenti più rischiosi. Anche in questo caso, tuttavia, è stata evidenziata la necessità di rafforzare le sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione, così come la necessità di ovviare agli ostacoli rimanenti nell'intento di aiutare le imprese innovative a crescere, dalla fase iniziale a quella di espansione. È stato inoltre sottolineato che solo un numero relativamente esiguo di imprese che hanno ottenuto sovvenzioni nel quadro di Orizzonte 2020 ha beneficiato degli strumenti finanziari del programma Orizzonte 2020, il che può ostacolare la crescita delle imprese innovative.

Il Fondo InvestEU si baserà su tali esperienze e selezionerà destinatari attivi nella ricerca e innovazione (comprese le PMI innovative e le imprese a media capitalizzazione) al fine di garantire loro un migliore accesso ai finanziamenti in tutte le fasi del loro sviluppo. Esso valorizzerà le sinergie tra le sovvenzioni e i finanziamenti basati sul mercato, agevolando i finanziamenti misti. Inoltre, l'audit della Corte dei conti europea sullo strumento di garanzia ha raccomandato di selezionare meglio i beneficiari, puntando alle imprese più innovative. Mettendo in comune risorse e competenze, il Fondo InvestEU si concentrerà sempre più sulle imprese che svolgono attività di innovazione a più alto rischio.

Nel settore sociale e per quanto riguarda il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), è empiricamente dimostrato che gli investimenti nell'infrastruttura sociale, nelle imprese sociali che producono beni ("beni materiali") ma anche servizi sociali, idee e risorse umane ("beni immateriali") sono sostanzialmente carenti nell'Unione, pur essendo fondamentali per permettere agli Stati membri di diventare una società equa, inclusiva e basata sulla conoscenza.

La microfinanza e le imprese sociali in Europa sono ancora un'evoluzione recente e parte di un mercato emergente che non è ancora pienamente sviluppato. Come evidenziato dalla valutazione intermedia del programma EaSI effettuata nel 2017, gli strumenti finanziari EaSI hanno sostenuto le persone vulnerabili e le microimprese e hanno agevolato l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali, ottenendo così un significativo impatto sociale. La valutazione ha concluso che il pieno potenziale evidenziato dai risultati raggiunti finora giustifica la scelta di continuare a sostenere gli investimenti in campo sociale e la necessità di una potenza di fuoco aggiuntiva che sarà fornita dal programma InvestEU.

La relazione sulla valutazione d'impatto riguardante il programma InvestEU comprende una sintesi dettagliata dei risultati della valutazione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La valutazione d'impatto è fondata su una consultazione pubblica aperta sui fondi dell'UE nel settore relativo a investimenti, ricerca e innovazione, PMI e mercato unico e, in particolare, sulle risposte relative al sostegno dell'UE agli investimenti⁷.

⁶ <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44174>

⁷ Si tratta di una sottoparte della consultazione pubblica aperta su investimenti, ricerca, innovazione, PMI e mercato unico.

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_it

La presente proposta tiene conto degli esiti della consultazione pubblica aperta. In particolare, secondo la maggior parte dei partecipanti l'attuale sostegno dell'UE a favore degli investimenti non è sufficiente a rispondere a questioni come ridurre la disoccupazione, sostenere gli investimenti sociali, agevolare la transizione digitale, facilitare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le PMI, garantire un ambiente sano e pulito e sostenere lo sviluppo industriale.

I partecipanti hanno sottolineato l'importanza delle sfide che si pongono a livello dell'UE anche in settori quali la ricerca, il sostegno a favore di istruzione e formazione, un ambiente pulito e salubre, la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio e la riduzione della disoccupazione.

Per il 60% circa dei partecipanti alla consultazione pubblica aperta sulle infrastrutture strategiche la difficoltà di accesso agli strumenti finanziari è un ostacolo che impedisce agli attuali programmi di conseguire gli obiettivi delle politiche.

Un'ampia maggioranza di partecipanti si è dichiarata a favore delle misure individuate che potrebbero contribuire a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, tra le quali, in particolare, meno norme, più chiare e più brevi, l'allineamento delle norme dei diversi fondi dell'UE e un quadro flessibile ma stabile da un periodo di programmazione all'altro.

La proposta intende tener conto di tali risultati focalizzando l'attenzione sulle priorità politiche dell'Unione nel quadro del sostegno fornito mediante il Fondo InvestEU. Il corpus unico di norme stabilito dal Fondo InvestEU dovrebbe risolvere la questione delle possibili sovrapposizioni e, in particolare, facilitare la richiesta di sostegno da parte dei destinatari finali. Il Fondo InvestEU ha anche una flessibilità intrinseca che gli consente di adattarsi a situazioni ed esigenze di mercato in evoluzione. Anche gli obblighi di informazione sono stati armonizzati.

- **Esperti esterni**

Come spiegato nella sottovoce “Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente” è stata condotta una valutazione esterna conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici⁸ Tale valutazione è pubblicata contestualmente alla presente proposta.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto [*inserire riferimento alla valutazione d'impatto*] esamina in dettaglio le principali sfide per il prossimo QFP, in particolare le carenze e le situazioni di investimento subottimali in vari settori quali ricerca e innovazione, infrastrutture sostenibili, finanziamento delle PMI e investimenti sociali. Essa analizza e spiega la scelta della struttura del Fondo InvestEU proposto, nonché la governance, gli obiettivi, le azioni mirate, i prodotti finanziari e i destinatari finali. Ove opportuno, la valutazione d'impatto descrive le soluzioni alternative considerate e motiva scelte proposte, in particolare i principi che giustificano la creazione di uno strumento unico di sostegno agli investimenti, i meccanismi di realizzazione e i partner esecutivi, nonché la struttura di governance proposta.

La valutazione d'impatto sottolinea che l'attuale esperienza con gli strumenti finanziari dell'UE e la garanzia di bilancio del FEIS ha dimostrato la necessità di semplificare, razionalizzare e coordinare meglio gli strumenti dell'UE di sostegno agli investimenti nel

⁸ GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

corso del prossimo QFP. Dall'esperienza acquisita con il FEIS sono emersi anche i notevoli vantaggi e i miglioramenti in termini di efficienza derivanti dall'uso, ove possibile, di una garanzia di bilancio in luogo degli strumenti finanziari tradizionali.

La valutazione d'impatto individua le seguenti principali caratteristiche per il Fondo InvestEU:

- un'unica struttura, oggetto di comunicazione diretta ad intermediari finanziari, promotori di progetti e destinatari finali in cerca di finanziamenti;
- una maggiore leva finanziaria e un utilizzo più efficace delle risorse di bilancio grazie all'uso di una garanzia di bilancio a sostegno di diversi prodotti finanziari che trattano un portafoglio di rischi diversificato. Tale soluzione comporta un miglioramento in termini di efficienza rispetto all'opzione che consta di diversi strumenti finanziari o garanzie di bilancio circoscritte che coprono una gamma limitata di rischi, in quanto impone un tasso di copertura inferiore garantendo al contempo un livello equivalente di protezione;
- un'offerta semplificata e mirata di strumenti di sostegno agli investimenti incentrati sui principali obiettivi delle politiche dell'UE. Tale offerta consentirebbe anche di combinare sovvenzioni e finanziamenti provenienti da diversi programmi dell'UE, i prestiti tradizionali della BEI o i finanziamenti privati;
- la capacità di offrire strumenti settoriali specifici per sostenere particolari fallimenti del mercato (ad esempio "Green Shipping", i progetti dimostrativi nel settore energetico, il capitale naturale);
- misure di flessibilità che consentiranno al Fondo InvestEU di reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle priorità politiche che evolvono nel tempo;
- una struttura di governance e attuazione integrata che potenzia il coordinamento interno e rafforza la posizione della Commissione nei confronti dei partner esecutivi; tale struttura renderebbe la gestione più efficiente, eviterebbe duplicazioni e sovrapposizioni e aumenterebbe la visibilità presso gli investitori;
- semplificazione degli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo: grazie al quadro unico il Fondo InvestEU contemplerà norme integrate e semplificate in materia di monitoraggio e relazioni;
- una migliore complementarità tra i programmi gestiti a livello centrale e quelli in regime di gestione concorrente, il che comprende la possibilità per gli Stati membri di convogliare le dotazioni in regime di gestione concorrente nel Fondo InvestEU (nel comparto dello Stato membro);
- l'affiancamento, al Fondo InvestEU, del polo di consulenza InvestEU per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di una riserva di progetti finanziabili.

La gamma di interventi previsti nell'ambito del Fondo InvestEU sarà attuata mediante prodotti diversi che rispondono a rischi diversi che per loro natura richiederebbero un tasso alto, medio o basso di copertura, a seconda del tipo di garanzie fornite e delle operazioni finanziate. La Commissione fornirà orientamenti e controllerà l'uso e i rischi connessi ai diversi prodotti, in modo da assicurare che l'intero portafoglio sia compatibile con il tasso di copertura previsto dalla proposta.

Il 27 aprile 2018 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserva. [inserire il link al parere del comitato] Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto [inserire riferimento/link] affronta le questioni

sollevate. La relazione illustra meglio le attuali sovrapposizioni tra il FEIS e gli strumenti finanziari gestiti a livello centrale e chiarisce inoltre in che modo saranno evitate le potenziali sovrapposizioni nel quadro del Fondo InvestEU. Inoltre, la scelta della struttura di governance proposta, nonché il ruolo dei vari organismi sono illustrati in maniera più approfondita, con un confronto tra le modalità di gestione attualmente in uso per il FEIS e gli strumenti finanziari e la modalità proposta nell'ambito del Fondo InvestEU. Sono stati aggiunti ulteriori chiarimenti sulle ipotesi circa il livello di rischio previsto e il tasso di copertura, unitamente a ulteriori spiegazioni sulla funzione di valutazione del rischio nell'ambito della struttura di governance.

- **Semplificazione**

La risposta alle situazioni di investimento subottimali è attualmente rappresentata da un portafoglio eterogeneo e frammentato di strumenti finanziari dell'UE e dal FEIS. Questa situazione ha anche complicato l'attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni.

L'obiettivo del Fondo InvestEU è quello di semplificare il sostegno dell'UE agli investimenti mediante l'istituzione di un quadro unico che contribuisce a ridurre la complessità. Grazie al numero ridotto di accordi disciplinati da un unico insieme di norme, il Fondo InvestEU semplificherà l'accesso al sostegno dell'UE per i destinatari finali, la governance e la gestione degli strumenti di sostegno agli investimenti.

Inoltre, poiché copre tutte le esigenze della politica di sostegno agli investimenti, il Fondo InvestEU consente anche di razionalizzare e armonizzare gli obblighi di informazione e gli indicatori di prestazione.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

In conformità con la comunicazione⁹ della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, il quadro di bilancio (impegni a prezzi correnti) previsto per il programma InvestEU è pari a 14 725 000 000 EUR, di cui 525 000 000 EUR per l'assistenza allo sviluppo dei progetti e altre misure di accompagnamento. La dotazione complessiva ammonta a 15 200 000 000 EUR, di cui 1 000 000 000 EUR è coperto da entrate, rimborsi e recuperi generati dagli strumenti finanziari esistenti e dal FEIS. In linea con [l'articolo 211, paragrafo 4, lettera d),] del [regolamento finanziario], le entrate e i recuperi dal Fondo InvestEU forniscono anche contributi aggiuntivi alla copertura.

Una scheda finanziaria legislativa è compresa nella presente proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il Fondo InvestEU (la garanzia dell'UE) sarà attuato mediante gestione indiretta. La Commissione conclude i necessari accordi di garanzia con i partner esecutivi. Il polo di consulenza InvestEU sarà attuato mediante gestione diretta o indiretta, a seconda della natura dell'assistenza. Il portale InvestEU sarà attuato principalmente mediante gestione diretta.

⁹ COM(2018) 321 final.

L'impatto del programma InvestEU sarà misurato mediante valutazioni. Le valutazioni saranno effettuate in conformità ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016¹⁰, in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni accerteranno l'impatto del programma InvestEU sul terreno in base agli indicatori/obiettivi del programma e a un'analisi dettagliata del grado di pertinenza, efficacia ed efficienza del programma, del valore aggiunto UE apportato e della coerenza con altre politiche dell'Unione. Le valutazioni indicheranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o le potenzialità di ulteriore miglioramento delle azioni o dei loro risultati e per contribuire a massimizzarne la valorizzazione/l'impatto. I risultati saranno monitorati misurandoli rispetto agli indicatori definiti nella proposta. Oltre a questi indicatori di base, indicatori più dettagliati saranno definiti negli orientamenti sugli investimenti o negli accordi di garanzia in base agli specifici prodotti finanziari offerti. Saranno inoltre elaborati specifici indicatori per il polo di consulenza di InvestEU e il portale InvestEU.

Ai partner esecutivi saranno richieste relazioni armonizzate in linea con il [regolamento finanziario].

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Capo I – Disposizioni generali

Le disposizioni generali definiscono gli obiettivi generali e specifici del programma InvestEU che trovano successivamente riscontro nelle finestre delle politiche.

Le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dalla garanzia dell'UE nel quadro del Fondo InvestEU contribuiscono: i) alla competitività dell'Unione, ivi compresa l'innovazione e la digitalizzazione; ii) alla sostenibilità dell'economia dell'Unione e alla sua crescita; iii) alla resilienza e all'inclusione sociali; iv) all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per affrontare la frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell'Unione e per promuovere la finanza sostenibile.

L'importo della garanzia dell'UE proposto è pari a 38 000 000 000 EUR, con un tasso di copertura del 40%, pari ad un fabbisogno di 15 200 000 000 EUR (entrambe le cifre sono espresse a prezzi correnti). La ripartizione indicativa della garanzia dell'UE tra le finestre delle politiche è specificata nell'allegato I. L'entità della copertura è stabilita in funzione del tipo di prodotti finanziari previsti e della rischiosità dei portafogli, tenuto conto dell'esperienza nell'ambito del FEIS e dei precedenti strumenti finanziari.

Si propone una dotazione finanziaria di 525 000 000 EUR (a prezzi correnti) per il polo di consulenza InvestEU, il portale InvestEU e le misure di accompagnamento.

Si prevede inoltre che i paesi terzi possano essere associati a prodotti finanziari nelle finestre del Fondo InvestEU con una partecipazione in contanti integrale. Tale possibilità è prevista in particolare per consentire, in casi giustificati, il mantenimento delle attuali disposizioni in settori come quello della ricerca, o di prevedere possibilità di sostegno in relazione al processo di adesione. Possono contribuire anche gli Stati membri che intendono utilizzare una parte dei loro fondi in regime di gestione concorrente tramite il Fondo InvestEU. Tali importi si aggiungono alla garanzia dell'UE di 38 000 000 000 EUR (a prezzi correnti).

¹⁰ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Capo II – Fondo InvestEU

Il presente capo individua le quattro finestre delle politiche del Fondo InvestEU: i) infrastrutture sostenibili; ii) ricerca, innovazione e digitalizzazione; iii) PMI; iv) investimenti sociali e competenze. Esso definisce altresì i due comparti della garanzia dell'UE: i) il comparto dell'UE; ii) il comparto degli Stati membri, che sarà composto da un sottocomparto per ciascuno Stato membro che decida di destinare parte dei suoi fondi in regime di gestione concorrente al Fondo InvestEU.

Le norme specifiche relative al comparto degli Stati membri prevedono un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro interessato e definiscono i principali elementi della contribuzione, tra cui, ad esempio, l'importo, il tasso di copertura e la passività potenziale. Il regolamento recante disposizioni comuni e altri strumenti giuridici pertinenti conterranno le necessarie disposizioni abilitanti. Una volta avvenuto il trasferimento al Fondo InvestEU, l'attuazione del comparto degli Stati membri seguirà le regole del Fondo InvestEU. La Commissione seleziona i partner esecutivi sulla base di una proposta dello Stato membro e sottoscrive un accordo di garanzia con lo Stato membro interessato.

La proposta della Commissione per il QFP 2021-2027 ha fissato un traguardo più ambizioso per l'integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi dell'UE, stabilendo l'obiettivo generale di dedicare il 25% della spesa dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Il contributo del programma InvestEU per il raggiungimento di questo obiettivo generale sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori climatici. La Commissione presenterà su base annuale le informazioni nel contesto del progetto di bilancio annuale.

Per sfruttare appieno il potenziale del programma InvestEU di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l'intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

Capo III – Garanzia dell'UE

In questo capo sono descritte le disposizioni relative alla garanzia dell'Unione e alla sua attuazione. Esse prescrivono il carattere irrevocabile e su richiesta della garanzia dell'UE, il periodo di investimento che copre la durata del QFP, i requisiti per le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili e i tipi di finanziamento ammissibili. I settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento sono definiti più in dettaglio nell'allegato II.

Inoltre, questo capo stabilisce i requisiti per i partner esecutivi che, tra l'altro, devono superare la valutazione per pilastro in linea con il [regolamento finanziario], e per gli accordi di garanzia tra la Commissione e i partner esecutivi.

Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione prenderà in considerazione la loro capacità di conseguire gli obiettivi del Fondo InvestEU, di contribuire con risorse proprie, di attirare gli investitori privati, di fornire un'adeguata copertura geografica e settoriale e di contribuire con nuove soluzioni per rimediare a fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il Gruppo Banca europea per gli investimenti dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'UE. Saranno presi in considerazione anche le banche o gli istituti di promozione nazionali. Sarà inoltre possibile avere altre istituzioni finanziarie internazionali come partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche in taluni Stati

membri. Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter fungere da partner esecutivi. I partner esecutivi dovranno coprire almeno tre Stati membri, ma possono costituire un gruppo a tale scopo.

Si prevede che il 75% circa della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE sia assegnato al partner o ai partner esecutivi in grado di offrire prodotti finanziari in tutti gli Stati membri.

Nel capo III figurano anche le modalità dettagliate di copertura della garanzia dell'UE in funzione della diversa natura dei finanziamenti da essa garantiti.

Capo IV – Governance

Il Fondo InvestEU avrà un comitato consultivo che si riunisce in due formazioni: i) i rappresentanti dei partner esecutivi; ii) i rappresentanti degli Stati membri. Tra i suoi compiti rientrano la consulenza alla Commissione sulla progettazione di prodotti finanziari da attuare nell'ambito del Fondo InvestEU e la consulenza sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali, nonché sulle condizioni di mercato nella formazione che riunisce i partner esecutivi. Il comitato consultivo informerà inoltre gli Stati membri in merito all'attuazione del Fondo InvestEU e consentirà un regolare scambio di opinioni sugli sviluppi del mercato e la condivisione delle migliori pratiche.

Una squadra di progetto composta da esperti che i partner esecutivi mettono a disposizione della Commissione preparerà il quadro di valutazione sulle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento, da sottoporre al giudizio del comitato per gli investimenti che deciderà se tali operazioni potranno beneficiare della garanzia dell'UE o no. La Commissione deve confermare che l'operazione di finanziamento o di investimento proposta rispetta la normativa dell'UE affinché possa essere presentata alla squadra di progetto.

Il comitato per gli investimenti approva l'utilizzo della garanzia dell'UE per le operazioni di finanziamento e di investimento. Esso sarà composto da esperti esterni con competenze nei settori interessati. Il comitato si dovrà riunire in quattro formazioni diverse che corrispondono alle finestre delle politiche. Ciascuna formazione è composta da sei membri, di cui quattro sono membri permanenti che partecipano a tutte le formazioni. I restanti due membri vengono selezionati per tenere più specificamente conto dei settori coperti dalla particolare finestra interessata.

Capo V – Polo di consulenza InvestEU

Il polo di consulenza InvestEU offrirà consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, le procedure d'appalto e l'attuazione di progetti, con particolare riguardo alla creazione di capacità. Esso sarà inoltre a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati e degli intermediari finanziari e di altro tipo.

Capo VI – Portale InvestEU

Il portale InvestEU, che sarà istituito muovendo dall'esperienza acquisita con il portale dei progetti nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa, contemplerà controlli sistematici della coerenza tra i progetti ricevuti e la normativa e le politiche dell'Unione e l'obbligo per i partner esecutivi di prendere in considerazione i progetti rientranti nel loro ambito di intervento che sono ritenuti coerenti. L'obiettivo è fornire visibilità ai progetti in cerca di finanziamenti in grado di interessare gli investitori nell'UE. Tuttavia, un progetto non deve essere pubblicato sul portale per beneficiare di finanziamenti dell'UE. Analogamente, pubblicare un progetto sul portale non significa che il progetto beneficerà sicuramente della garanzia dell'UE.

Capo VII – Monitoraggio e relazioni, valutazione e controllo

Si propone che l'uso della garanzia dell'UE sia oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale, in linea con i requisiti del [regolamento finanziario]. Il capo prevede anche obblighi regolari di monitoraggio e informazione, stabilendo nell'allegato III gli indicatori per misurare i risultati. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di audit e di diritti dell'OLAF rispetto alle operazioni di finanziamento e di investimento in paesi terzi.

Il capo stabilisce infine la procedura per gli atti delegati e prevede l'applicazione del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Capo VIII – Trasparenza e visibilità

Il capo comprende le disposizioni standard intese a garantire una trasparenza e una visibilità adeguate.

Capo IX – Disposizioni transitorie e finali

Tale capo comprende disposizioni in relazione all'uso di entrate, rimborsi e recuperi generati dai programmi precedenti. Un elenco di tali programmi, in aggiunta al FEIS, figura nell'allegato IV.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma InvestEU

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Con un volume pari all'1,8% del PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2% nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell'Unione hanno subito un calo del 20% circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione necessario per far fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione.
- (2) Dalle valutazioni è emerso che la varietà di strumenti finanziari disponibile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha comportato alcune sovrapposizioni. Tale varietà ha anche complicato l'attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni. L'incompatibilità tra le norme ha anche ostacolato la possibilità di combinare diversi fondi dell'Unione, quando invece tale possibilità sarebbe stata utile per sostenere progetti che necessitano di diverse tipologie di finanziamento. È pertanto opportuno istituire un fondo unico, il Fondo InvestEU, che

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

semplifica l'offerta finanziaria e la integra in un unico sistema di garanzia di bilancio, affinché il sostegno ai destinatari finali funzioni in modo più efficiente e migliori così l'impatto dell'intervento dell'Unione riducendo nel contempo il costo a carico del bilancio dell'UE.

- (3) Negli ultimi anni l'Unione ha adottato strategie ambiziose volte a completare il mercato unico e stimolare la crescita sostenibile e l'occupazione, quali l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia per il mercato unico digitale, il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, la strategia per una mobilità a basse emissioni, il piano in materia di difesa e la strategia spaziale per l'Europa. Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie che si rafforzano reciprocamente assicurando il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti.
- (4) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell'Unione, ovvero con entrambi. Le strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai Fondi strutturali e di investimento europei, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e dal Fondo InvestEU, ove pertinenti.
- (5) Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività dell'Unione, anche nel settore dell'innovazione e della digitalizzazione, la sostenibilità della crescita economica dell'Unione, la resilienza e l'inclusione sociali e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. A tal fine, esso dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi provenienti dai partner esecutivi. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, concentrare il suo sostegno su progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione.
- (6) Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti in attività materiali e immateriali per promuovere la crescita, gli investimenti e l'occupazione, contribuendo in tal modo al miglioramento del benessere nell'Unione e a una più equa distribuzione del reddito. Gli interventi tramite il Fondo InvestEU dovrebbero integrare il sostegno dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.
- (7) L'Unione sostiene gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi del 2015, nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire gli obiettivi concordati, compresi quelli integrati nelle politiche ambientali dell'Unione, è necessario un sensibile incremento delle azioni che perseguono uno sviluppo sostenibile. I principi dello sviluppo sostenibile dovrebbero pertanto occupare un posto di primo piano nell'architettura del Fondo InvestEU.
- (8) Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a creare un sistema di finanza sostenibile nell'Unione che sostenga il riorientamento del capitale privato verso investimenti

sostenibili, conformemente agli obiettivi stabiliti nel piano d'azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile¹³.

- (9) Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25% della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari al 30% della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.
- (10) Il contributo del Fondo InvestEU al conseguimento dell'obiettivo climatico sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori climatici elaborato dalla Commissione in collaborazione con i partner esecutivi e un uso appropriato dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili¹⁴] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile.
- (11) Secondo la *2018 Global Risks Report*, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l'economia mondiale riguarda l'ambiente. Tra questi rischi figurano l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell'Unione ed è pertanto opportuno promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell'ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L'UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell'inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell'ambito di altri programmi dell'Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell'inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell'impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità.
- (12) I progetti di investimento che ricevono consistenti finanziamenti dell'Unione, in particolare nel settore delle infrastrutture, dovrebbero essere soggetti a una verifica della sostenibilità conformemente agli orientamenti che la Commissione dovrebbe elaborare in collaborazione con i partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU, utilizzando in modo adeguato i criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile e in modo coerente rispetto agli orientamenti

¹³ COM(2018) 97 final.

¹⁴ COM(2018) 353 final.

¹⁵ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

elaborati per altri programmi dell'Unione. Tali orientamenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare ingiustificati oneri amministrativi.

- (13) I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell'Unione registrati durante la crisi finanziaria hanno compromesso la capacità dell'Unione di promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la convergenza. Investimenti consistenti nelle infrastrutture europee sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, compresi gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Di conseguenza, il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su investimenti nelle infrastrutture del settore dei trasporti, dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, dell'azione per l'ambiente e per il clima, così come delle infrastrutture marittime e digitali. Al fine di massimizzare l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti e assicuri la coerenza tra i pertinenti programmi dell'Unione. Tenuto conto delle minacce alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell'Unione dovrebbero tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell'energia e in altre infrastrutture critiche.
- (14) Benché il livello complessivo degli investimenti nell'Unione sia in aumento, gli investimenti in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, sono ancora inadeguati. La carenza di investimenti in ricerca e innovazione che ne consegue va a danno della competitività economica e industriale dell'Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un'ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l'aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell'Unione e renderle competitive sui mercati mondiali.
- (15) È necessario e indifferibile uno sforzo significativo inteso a investire nella trasformazione digitale e a distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le imprese dell'Unione. Il solido quadro politico della strategia per il mercato unico digitale dovrebbe ora essere affiancato da investimenti altrettanto ambiziosi, anche nel settore dell'intelligenza artificiale.
- (16) Le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un ruolo cruciale nell'Unione. Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere finanziamenti poiché sono considerate ad alto rischio e non dispongono di garanzie reali sufficienti. La necessità di restare competitive impegnandosi in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione, innovazione e riqualificazione della forza lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI. Inoltre, rispetto alle imprese più grandi, le PMI hanno accesso a una gamma più ridotta di fonti di finanziamento: di norma non emettono obbligazioni e godono solo di un accesso limitato alle borse valori o ai grandi investitori istituzionali. La difficoltà di accesso ai finanziamenti è ancora maggiore per le PMI la cui attività si concentra su beni immateriali. Le PMI nell'Unione dipendono fortemente dalle banche e dal finanziamento tramite debito sotto forma di scoperto bancario, prestito bancario o *leasing*. È necessario sostenere le PMI che devono far fronte alle difficoltà di cui sopra e offrire fonti di finanziamento più diversificate per migliorare la capacità delle PMI di finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita e sviluppo e di resistere alle crisi economiche, ma anche per rendere l'economia e il sistema finanziario più resilienti

agli shock o alle crisi economiche. Ciò è complementare alle iniziative già intraprese nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali. Il Fondo InvestEU dovrebbe offrire l'opportunità di puntare su specifici prodotti finanziari più mirati.

- (17) Come indicato nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa¹⁶ e nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali¹⁷, costruire un'Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sanitaria. Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, per contribuire ad aumentare l'occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati e i disoccupati di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario, il fenomeno dei senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nella microfinanza, nell'imprenditoria sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (*social outcomes contracting*). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese e le imprese sociali, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force di alto livello sul tema degli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa¹⁸ ha individuato carenze di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali (in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa) che necessitano di sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.
- (18) Il Fondo InvestEU dovrebbe operare nell'ambito di quattro finestre delle politiche che rispecchiano le principali priorità strategiche dell'Unione: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze.
- (19) Ciascuna finestra dovrebbe essere composta da due comparti, ossia il comparto dell'UE e il comparto degli Stati membri. Il comparto dell'UE dovrebbe rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali a livello dell'UE in modo proporzionato; gli interventi finanziati dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Al fine di conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, il comparto degli Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi la possibilità di contribuire con una quota delle risorse loro assegnate nel quadro dei fondi in regime di gestione concorrente alla dotazione della garanzia dell'UE da utilizzare per

¹⁶ COM(2017) 206 final.

¹⁷ COM(2017) 250 final.

¹⁸ Pubblicata come **European Economy Discussion Paper**, n. 74, gennaio 2018.

operazioni di finanziamento o di investimento volte a rimediare a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatisi nel loro territorio, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, come le regioni ultraperiferiche dell'Unione. Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.

- (20) Il comparto degli Stati membri dovrebbe essere specificamente concepito per consentire l'uso dei fondi in regime di gestione concorrente per il finanziamento della dotazione della garanzia emessa dall'Unione. Tale combinazione è intesa ad avvalersi dell'elevato rating del credito dell'Unione per promuovere gli investimenti nazionali e regionali, garantendo nel contempo una gestione coerente dei rischi delle passività potenziali mediante l'attuazione della garanzia fornita dalla Commissione in regime di gestione indiretta. L'Unione dovrebbe garantire le operazioni di finanziamento e di investimento previste dagli accordi di garanzia conclusi tra la Commissione e i partner esecutivi nell'ambito del comparto degli Stati membri, i fondi in regime di gestione concorrente dovrebbero finanziare la dotazione della garanzia ad un tasso di copertura determinato dalla Commissione sulla base della natura delle operazioni e delle conseguenti perdite attese, e lo Stato membro si accollerebbe le perdite che superano le perdite attese emettendo una garanzia *back-to-back* a favore dell'Unione. Gli accordi di garanzia dovrebbero essere conclusi sotto forma di un accordo di contribuzione unico con ciascuno Stato membro che scelga volontariamente tale opzione. L'accordo di contribuzione dovrebbe comprendere uno o più accordi di garanzia specifici da attuare all'interno dello Stato membro interessato. La fissazione di un tasso di copertura caso per caso impone una deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del regolamento (UE, Euratom) XXXX¹⁹ ("regolamento finanziario"). Questa architettura prevede anche un insieme unico di norme in materia di garanzie di bilancio sostenute da fondi gestiti a livello centrale o da fondi in regime di gestione concorrente, che ne faciliterebbe la combinazione.
- (21) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere aperto ai contributi dei paesi terzi che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e potenziali candidati, dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e di altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali paesi. Ciò dovrebbe permettere di proseguire la cooperazione con i paesi interessati, se del caso, con particolare riguardo al settore della ricerca e dell'innovazione e alle PMI.
- (22) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per altre misure del programma InvestEU diverse dalla copertura della garanzia dell'UE, che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [*riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale*: punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²⁰], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

¹⁹

²⁰ Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN)

- (23) La garanzia dell'UE di 38 000 000 000 EUR (a prezzi correnti) a livello dell'Unione dovrebbe mobilitare più di 650 000 000 000 EUR di investimenti supplementari in tutta l'Unione ed essere ripartita indicativamente tra le diverse finestre.
- (24) La garanzia dell'UE a sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con i destinatari finali. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del Fondo InvestEU. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di una specifica struttura di governance intesa a garantire un uso adeguato della garanzia dell'UE.
- (25) È opportuno istituire un comitato consultivo, composto da rappresentanti dei partner esecutivi e da rappresentanti degli Stati membri, per scambiare informazioni, in particolare sulla diffusione dei prodotti finanziari offerti nell'ambito del Fondo InvestEU, e per discutere in merito all'evoluzione delle esigenze e a nuovi prodotti, con particolare riguardo alle specifiche carenze del mercato a livello territoriale.
- (26) La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di investimento e finanziamento presentate dai partner esecutivi con la normativa e le politiche dell'Unione, anche se la decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo.
- (27) Una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi per fornire consulenza professionale nella valutazione finanziaria e tecnica delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, dovrebbe esaminare le proposte presentate dai partner esecutivi che sono oggetto di valutazione da parte del comitato per gli investimenti.
- (28) Un comitato per gli investimenti composto da esperti indipendenti dovrebbe decidere in merito alla concessione del sostegno della garanzia dell'UE a operazioni di finanziamento e di investimento che soddisfino i criteri di ammissibilità, fornendo così una consulenza esterna nella valutazione degli investimenti in relazione ai progetti. Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere strutturato in varie formazioni per coprire al meglio diversi ambiti e settori di intervento.
- (29) Nella selezione dei partner esecutivi per l'attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché nuove soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU. In aggiunta al gruppo BEI, banche o istituti di promozione nazionali dovrebbero poter offrire una gamma di prodotti finanziari complementari, dato che la loro esperienza e le loro capacità a livello regionale potrebbero essere utili per massimizzare l'impatto dei fondi pubblici sul territorio dell'Unione. Inoltre, altre istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero poter diventare partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche

in taluni Stati membri. Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter fungere da partner esecutivi.

- (30) Al fine di garantire che gli interventi nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU si concentrino sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali a livello dell'Unione ma conseguano anche l'obiettivo di una copertura geografica più ampia possibile, la garanzia dell'Unione dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi che, da soli o insieme ad altri partner esecutivi, coprono almeno tre Stati membri. Si prevede tuttavia che il 75% circa della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE sia assegnato al partner esecutivo o ai partner esecutivi in grado di offrire prodotti finanziari del Fondo InvestEU in tutti gli Stati membri.
- (31) La garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento finanziario], tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre banche multilaterali di sviluppo. Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro. A norma [dell'articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.
- (32) Le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero essere decise in ultima analisi dal partner esecutivo in nome proprio, attuate conformemente alle proprie norme e procedure interne e contabilizzate nel proprio bilancio. La Commissione dovrebbe pertanto contabilizzare esclusivamente le passività finanziarie derivanti dalla garanzia dell'UE e indicare l'importo massimo della garanzia, unitamente a tutte le informazioni pertinenti sulla garanzia fornita.
- (33) Nei casi in cui sia necessario per sostenere al meglio gli investimenti volti a rimediare a particolari fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, il Fondo InvestEU dovrebbe consentire, se del caso, un'agevole ed efficiente combinazione di tale garanzia con sovvenzioni o strumenti finanziari o con entrambi, finanziati dal bilancio dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS).
- (34) I progetti presentati dai partner esecutivi per ottenere sostegno nell'ambito del programma InvestEU che contemplano un finanziamento misto con il sostegno di altri programmi dell'Unione dovrebbero essere nel complesso coerenti anche con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità indicati nei regolamenti dei pertinenti programmi dell'Unione. L'uso della garanzia dell'UE dovrebbe essere deciso in base alle norme del programma InvestEU.
- (35) Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento in ciascuna finestra. Inoltre, nell'ambito del programma InvestEU dovrebbe essere prevista una componente intersettoriale al fine di assicurare uno sportello unico e un'assistenza trasversale allo sviluppo di progetti per i programmi dell'Unione gestiti a livello centrale.
- (36) Onde assicurare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno

esistenti, una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura.

- (37) Nel contesto del Fondo InvestEU, vi è la necessità di sostenere la creazione di capacità per sviluppare le capacità organizzative e le attività di supporto agli scambi (*market making*) necessarie per dar vita a progetti di qualità. Inoltre, l'obiettivo è creare le condizioni per ampliare il potenziale numero di destinatari ammissibili nei nascenti segmenti di mercato, in particolare laddove le ridotte dimensioni del singolo progetto comportano un aumento considerevole dei costi dell'operazione a livello di progetto, come avviene per l'ecosistema della finanza sociale. Il sostegno alla creazione di capacità dovrebbe pertanto essere complementare e supplementare rispetto alle azioni intraprese nel quadro di altri programmi dell'Unione che riguardano un settore di intervento specifico.
- (38) Il portale InvestEU dovrebbe essere istituito al fine di fornire ai partner esecutivi una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo per promuovere la visibilità dei progetti di investimento in cerca di finanziamenti, con una maggiore attenzione a un'eventuale riserva di progetti di investimento compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.
- (39) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²¹, è necessario valutare il programma InvestEU sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili in base ai quali valutare gli effetti concreti del programma InvestEU.
- (40) È opportuno attuare un solido quadro di monitoraggio sulla base di indicatori di realizzazione, risultato e impatto per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione. Al fine di garantire la rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio circa i progressi, l'impatto e le operazioni del programma InvestEU.
- (41) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello stato di diritto è condizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.
- (42) Al programma InvestEU si applica il regolamento (UE, Euratom) [*il nuovo regolamento finanziario*] che stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme in materia di garanzie di bilancio.

²¹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

- (43) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²², ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95²³, (Euratom, CE) n. 2185/96²⁴ e (UE) 2017/1939²⁵ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (44) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (45) A norma dell'[*riferimento da aggiornare, se del caso, in base ad una nuova decisione sui PTOM: articolo 88 della decisione 2013/755/UE del Consiglio*], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma InvestEU e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
- (46) Al fine di integrare gli elementi non essenziali del presente regolamento con gli orientamenti sugli investimenti che le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero rispettare, di facilitare un adeguamento flessibile e tempestivo degli

²² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²⁴ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²⁶ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

indicatori di prestazione e di adeguare il tasso di copertura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'elaborazione degli orientamenti sugli investimenti per le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito delle diverse finestre, per la modifica dell'allegato III del presente regolamento al fine di rivedere o integrare gli indicatori e per l'adeguamento del tasso di copertura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (47) Il programma InvestEU dovrebbe rimediare a fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali a livello dell'UE e prevedere, per fallimenti del mercato nuovi o complessi, la verifica di mercato a livello dell'UE di prodotti finanziari innovativi e dei sistemi per diffonderli. È pertanto giustificata l'azione a livello dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo InvestEU, per la concessione della garanzia dell'UE a favore di operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi a sostegno delle politiche interne dell'Unione.

Il presente regolamento istituisce anche il meccanismo di consulenza per sostenere l'elaborazione di progetti in grado di interessare gli investitori e l'accesso ai finanziamenti e per consentire la relativa creazione di capacità ("polo di consulenza InvestEU"). Il regolamento istituisce anche una banca dati che assicura, ai promotori, la visibilità dei progetti in cerca di finanziamenti e che fornisce, agli investitori, informazioni sulle opportunità di investimento ("portale InvestEU").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma InvestEU, la dotazione e l'importo della garanzia dell'UE per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole per la concessione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) “operazione di finanziamento misto”: operazione sostenuta dal bilancio dell’Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile o entrambi del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell’Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell’Unione, come il Fondo per l’innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (ETS), possono essere assimilati a programmi dell’Unione finanziati dal bilancio dell’Unione;
- (2) “garanzia dell’UE”: garanzia globale fornita dal bilancio dell’Unione che, conformemente all’[articolo 219, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], prende effetto mediante la firma di accordi individuali di garanzia, sottoscritti con i partner esecutivi;
- (3) “prodotto finanziario”: meccanismo o accordo finanziario concordato tra la Commissione e il partner esecutivo, in forza del quale il partner esecutivo fornisce finanziamenti diretti o intermediati ai destinatari finali in una delle forme di cui all’articolo 13;
- (4) “operazione di finanziamento e/o di investimento”: operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti sotto forma di prodotti finanziari, realizzata dal partner esecutivo in nome proprio, conformemente alle proprie regole interne e contabilizzata nel proprio bilancio;
- (5) “fondi in regime di gestione concorrente”: fondi che prevedono la possibilità di assegnare un dato importo da essi proveniente a copertura della garanzia di bilancio nel quadro del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo+ (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- (6) “accordo di garanzia”: lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento o di investimento che possano beneficiare della garanzia dell’UE, per fornire la garanzia di bilancio per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento;
- (7) “partner esecutivo”: la controparte ammissibile, quale un’istituzione finanziaria o altro intermediario, con la quale la Commissione sottoscrive un accordo di garanzia e/o un accordo per l’attuazione del polo di consulenza InvestEU;
- (8) “polo di consulenza InvestEU”: l’assistenza tecnica definita all’articolo 20;
- (9) “portale InvestEU”: la banca dati definita all’articolo 21;
- (10) “programma InvestEU”: il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU, il portale InvestEU e le operazioni di finanziamento misto considerati collettivamente;
- (11) “microfinanza”: microfinanza come definita nel regolamento [[FSE+] numero];

- (12) “impresa a media capitalizzazione”: entità che conta un massimo di 3 000 dipendenti e che non è una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione;
- (13) “banche o istituti nazionali di promozione”: soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;
- (14) “piccola e media impresa (PMI)”: microimpresa e piccola e media impresa come definite nell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²⁷;
- (15) “piccola impresa a media capitalizzazione”: entità che contano un massimo di 499 dipendenti e che non sono PMI;
- (16) “impresa sociale”: impresa sociale come definita nel regolamento [[FSE+] numero];
- (17) “paese terzo”: un paese che non è membro dell’Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma InvestEU

1. L’obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell’Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che diano un contributo:
 - (a) alla competitività dell’Unione, ivi comprese l’innovazione e la digitalizzazione;
 - (b) alla sostenibilità dell’economia dell’Unione e alla sua crescita;
 - (c) alla resilienza e all’inclusione sociali dell’Unione;
 - (d) all’integrazione dei mercati dei capitali dell’Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per rimediare alla frammentazione dei mercati dei capitali dell’Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell’Unione e per promuovere la finanza sostenibile.
2. Gli obiettivi specifici del programma InvestEU sono i seguenti:
 - (a) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in infrastrutture sostenibili nei settori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a);
 - (b) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei settori della ricerca, dell’innovazione e della digitalizzazione;
 - (c) aumentare la disponibilità e migliorare l’accesso ai finanziamenti per le PMI e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione;
 - (d) aumentare la disponibilità e migliorare l’accesso alla microfinanza e ai finanziamenti per le imprese sociali, sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in relazione agli investimenti sociali e alle competenze e

²⁷ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

sviluppare e consolidare i mercati degli investimenti sociali nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 4

Dotazione e importo della garanzia dell'UE

1. La garanzia dell'UE ai fini del comparto dell'UE di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 38 000 000 000 EUR (a prezzi correnti). La relativa copertura è pari al 40%.

Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'UE può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi [dell'articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] *numero*]²⁸ e dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] *numero*]²⁹.

Anche i contributi dei paesi terzi di cui all'articolo 5 aumentano la garanzia dell'UE di cui al primo comma, il che consente una copertura in contanti integrale conformemente all'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario].

2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è riportata nell'allegato I. Per ciascun obiettivo la Commissione può, se opportuno, modificare fino ad un massimo del 15% gli importi di cui all'allegato I. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni modifica.
3. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi V e VI ammonta a 525 000 000 EUR (a prezzi correnti).
4. L'importo di cui al paragrafo 3 può finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma InvestEU, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 5

Paesi terzi associati al Fondo InvestEU

Il comparto dell'UE del Fondo InvestEU di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e ognuna delle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi che intendono partecipare in determinati prodotti finanziari a norma dell'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario]:

- (a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

²⁸

²⁹

- (b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- (c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- (d) i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - (i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - (ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Questi contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [regolamento finanziario];
 - (iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
 - (iv) garantisca il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1. La garanzia dell'UE è attuata in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a vii,] del [regolamento finanziario]. Altre forme di finanziamento dell'UE ai sensi del presente regolamento sono attuate in gestione diretta o indiretta a norma del [regolamento finanziario], tra cui le sovvenzioni attuate a norma del [titolo VIII].
2. Le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'UE nel quadro di operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno ai sensi del presente regolamento e il sostegno concesso a titolo di un altro programma o di diversi altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS):
 - a) sono in linea con gli obiettivi delle politiche e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno;
 - b) sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
3. Le operazioni di finanziamento misto che includono strumenti finanziari interamente finanziati da altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione dell'ETS senza l'uso della garanzia dell'UE a norma del presente regolamento sono in linea

con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno.

4. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le forme di aiuto non rimborsabile e/o gli strumenti finanziari provenienti dal bilancio dell'Unione che rientrano nell'operazione di finanziamento misto ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono concessi conformemente alle disposizioni del pertinente programma dell'UE e sono attuati nel quadro dell'operazione di finanziamento misto conformemente al presente regolamento e al [titolo X] del [regolamento finanziario].

Elementi sulla coerenza con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno e sul rispetto del presente regolamento sono anch'essi inclusi nella relazione.

CAPO II

Fondo InvestEU

Articolo 7

Finestre delle politiche

1. Il Fondo InvestEU opera mediante le seguenti quattro finestre delle politiche, le quali mirano a rimediare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali nel loro specifico ambito:
- a) finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, energia, connettività digitale, approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani e acqua, rifiuti, ambiente e altre infrastrutture ambientali, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire, o che soddisfano, gli obiettivi dell'Unione di sostenibilità ambientale o di sostenibilità sociale, o entrambi;
 - b) finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: vi rientrano le attività di ricerca e di innovazione, il trasferimento al mercato dei risultati della ricerca, la dimostrazione e la diffusione di soluzioni innovative e il sostegno alla crescita delle imprese innovative diverse dalle PMI, nonché la digitalizzazione dell'industria dell'Unione;
 - c) finestra per le PMI: accesso e disponibilità di finanziamenti per le PMI e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione;
 - d) finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la microfinanza, l'imprenditoria sociale e l'economia sociale; le competenze, la formazione e i servizi connessi; le infrastrutture sociali (compresi l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l'innovazione sociale; le cure mediche e l'assistenza di lunga durata; l'inclusione e l'accessibilità; le attività culturali

aventi un obiettivo sociale; l'integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.

2. Se l'operazione di finanziamento o di investimento proposta al comitato per gli investimenti di cui all'articolo 19 rientra in più di una finestra, essa è inquadrata nella finestra in cui rientra il suo principale obiettivo o il principale obiettivo della maggior parte dei relativi sottoprogetti, se non diversamente disposto dagli orientamenti sugli investimenti.
3. Le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito della finestra per le infrastrutture sostenibili di cui al paragrafo 1, lettera a), sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale, al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per il clima, l'ambiente e la dimensione sociale. A tal fine, i promotori che richiedono il finanziamento forniscono informazioni adeguate conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione. I progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti sono esclusi dalla verifica.

Gli orientamenti della Commissione consentono:

- a) per quanto riguarda l'adattamento, di assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui le pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, di integrare nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b) di tener conto dell'impatto consolidato del progetto in termini di principali componenti del capitale naturale: aria, acqua, suolo e biodiversità;
 - c) di stimare l'impatto sull'inclusione sociale di determinate regioni o popolazioni.
4. I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione.
 5. I partner esecutivi stabiliscono come obiettivo che almeno il 50% degli investimenti nel quadro della finestra per le infrastrutture sostenibili contribuisca a realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente.
 6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per definire gli orientamenti sugli investimenti per ciascuna finestra.

Articolo 8

Comparti

1. Ogni finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si compone di due comparti, dedicati a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali, come segue:
 - (a) il comparto dell'UE si occuperà delle seguenti situazioni:

- i) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell'Unione affrontati a livello dell'Unione;
 - ii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione; o
 - iii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi, con l'obiettivo di sviluppare nuove soluzioni finanziarie e strutture di mercato;
 - (b) il comparto degli Stati membri si occuperà dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente.
2. I comparti di cui al paragrafo 1 possono essere usati in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.

Articolo 9

Disposizioni specifiche applicabili al comparto degli Stati membri

1. Gli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione.
2. L'istituzione di tale parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro.

Lo Stato membro e la Commissione concludono l'accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche entro quattro mesi dalla decisione della Commissione che adotta l'accordo di partenariato o il piano PAC ovvero contestualmente alla decisione della Commissione di modifica del programma o del piano PAC.

Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto.

In deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], il tasso di copertura della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è fissato al 40% e può essere rivisto al ribasso o al rialzo in ogni accordo di contribuzione per tener conto dei rischi connessi ai prodotti finanziari che saranno utilizzati.
3. L'accordo di contribuzione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario

annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia *back-to-back* fornita dallo Stato membro interessato;

- b) la strategia consistente nei prodotti finanziari e nel loro coefficiente di leva minimo, la copertura geografica, il periodo di investimento e, se del caso, le categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;
- c) il partner o i partner esecutivi che hanno espresso interesse e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sul partner o sui partner esecutivi selezionati;
- d) il possibile contributo dei fondi in regime di gestione concorrente al polo di consulenza InvestEU;
- e) l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro, tra l'altro sulla base degli indicatori stabiliti nell'accordo di contribuzione;
- f) le disposizioni relative alla remunerazione della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;
- g) la possibile combinazione con risorse nel quadro del comparto dell'UE, anche in una struttura a vari livelli, per conseguire una migliore copertura dei rischi a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

4. Gli accordi di contribuzione sono attuati dalla Commissione mediante accordi di garanzia sottoscritti con i partner esecutivi a norma dell'articolo 14.

Se entro nove mesi dalla firma dell'accordo di contribuzione non viene firmato l'accordo di garanzia o non viene impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia l'importo stabilito nell'accordo di contribuzione, l'accordo di contribuzione è risolto nel primo caso o modificato conformemente nel secondo caso e l'importo non utilizzato della copertura è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 5,] del regolamento [[piano PAC] numero].

Se l'accordo di garanzia non viene debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato all'articolo [10, paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] numero] o all'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero], l'accordo di contribuzione è modificato e l'importo non utilizzato della copertura è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero].

5. Le seguenti norme si applicano alla copertura della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri stabilita dall'accordo di contribuzione:

- (a) dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze annuali di copertura, calcolate confrontando l'importo della copertura richiesta dal tasso di copertura e la copertura effettiva, sono reimpiegate ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 6,] del regolamento [RDC] e dell'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero];
- (b) in deroga all'[articolo 213, paragrafo 4,] del [regolamento finanziario], dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), la copertura non dà luogo a reintegrazioni annuali nel periodo di disponibilità di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;

- (c) la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20% della copertura iniziale;
- (d) se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10% della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro in questione trasferisce al fondo comune di copertura fino ad un massimo del 5% della copertura iniziale.

CAPO III

GARANZIA dell'UE

Articolo 10

Garanzia dell'UE

1. La garanzia dell'UE è concessa ai partner esecutivi conformemente all'[articolo 219, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario] e gestita conformemente al [titolo X] del [regolamento finanziario].
2. Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Articolo 11

Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili

1. Il Fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento che
 - (a) soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e),] del [regolamento finanziario], in particolare il requisito di addizionalità di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario], massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];
 - (b) contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'Unione e rientrano nei settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della finestra appropriata, di cui all'allegato II del presente regolamento;
 - (c) sono conformi agli orientamenti sugli investimenti.
2. Oltre ai progetti situati nell'Unione, il Fondo InvestEU può sostenere mediante operazioni di finanziamento e di investimento i seguenti progetti e le seguenti operazioni:

- (a) progetti transfrontalieri tra soggetti ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri e che abbracciano uno o più paesi terzi, compresi i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, i paesi che rientrano nella politica europea di vicinato, nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del TFUE, o paesi terzi associati, a prescindere dall'esistenza di partner in tali paesi terzi o paesi o territori d'oltremare;
 - (b) operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi di cui all'articolo 5 che hanno contribuito ad uno specifico prodotto finanziario.
3. Il Fondo InvestEU può sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che accordano finanziamenti a destinatari che sono soggetti giuridici con sede in uno dei seguenti paesi:
- (a) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - (b) un paese o un territorio terzo associato al programma InvestEU conformemente all'articolo 5;
 - (c) un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile;
 - (d) altri paesi, ove necessario per il finanziamento di un progetto in un paese o in un territorio di cui alle lettere da a) a c).

Articolo 12

Selezione dei partner esecutivi

1. Conformemente all'[articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione seleziona i partner esecutivi o un gruppo di essi, ai sensi del secondo comma, tra controparti ammissibili.
- Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri costituendo un gruppo.
- Per il comparto degli Stati membri, lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti ammissibili tra quelle che hanno espresso interesse a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c).
- Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del secondo comma, tra i partner esecutivi che possono coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate.
2. Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell'ambito del Fondo InvestEU:
- (a) massimizzi la copertura degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;
 - (b) massimizzi l'impatto della garanzia dell'UE attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo;

- (c) massimizzi, ove opportuno, gli investimenti privati;
 - (d) consenta la diversificazione geografica;
 - (e) offra un'adeguata diversificazione del rischio;
 - (f) promuova soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali.
3. Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione tiene anche in considerazione:
- (a) il possibile costo e la possibile remunerazione per il bilancio dell'Unione;
 - (b) la capacità del partner esecutivo di rispettare scrupolosamente le disposizioni dell'[articolo 155, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario] in materia di elusione fiscale, frode fiscale, evasione fiscale, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e giurisdizioni non cooperative.
4. Le banche e gli istituti di promozione nazionali possono essere selezionati come partner esecutivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 13

Tipologie di finanziamento ammissibili

1. La garanzia dell'UE può essere utilizzata a copertura dei rischi per le seguenti tipologie di finanziamento fornite dai partner esecutivi:
- (a) prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, tra cui debito subordinato o partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, concessi direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari, fondi, piattaforme di investimento o altri veicoli per essere erogati ai destinatari finali;
 - (b) garanzie e finanziamenti concessi dai partner esecutivi ad un altro ente finanziario che consentano a quest'ultimo di svolgere le attività di finanziamento di cui alla lettera a).

È coperto dalla garanzia dell'UE il finanziamento del partner esecutivo di cui al primo comma, lettere a) e b), concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento o di investimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento sottoscritto o di un'operazione di finanziamento concordata dal partner esecutivo dopo la firma dell'accordo di garanzia tra la Commissione e il partner esecutivo, e che detto accordo non sia né scaduto né sia stato annullato.

2. Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono coperte dalla garanzia dell'UE, conformemente alle disposizioni da stabilire negli orientamenti sugli investimenti, anche se tale struttura investe una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell'Unione e nei paesi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.

Articolo 14

Accordi di garanzia

1. Con ogni partner esecutivo la Commissione conclude, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, un accordo di garanzia sulla concessione della garanzia dell'UE, fino a concorrenza di un importo che sarà determinato dalla Commissione.

Quando i partner esecutivi formano un gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, viene concluso un unico accordo di garanzia tra la Commissione e i partner esecutivi partecipanti al gruppo o un partner esecutivo a nome del gruppo.

2. Gli accordi di garanzia prevedono in particolare disposizioni riguardanti:
 - (a) l'importo e i termini del contributo finanziario che il partner esecutivo deve fornire;
 - (b) i termini del finanziamento o delle garanzie che il partner esecutivo dovrà, se del caso, fornire ad altri soggetti giuridici partecipanti all'attuazione;
 - (c) ai sensi dell'articolo 16, regole dettagliate sulla concessione della garanzia dell'UE, ivi compresa la copertura di portafogli di determinati tipi di strumenti e gli eventi che determinano rispettivamente l'eventuale attivazione della garanzia dell'UE;
 - (d) la remunerazione per il rischio assunto, da assegnare in proporzione alla quota di rischio assunta rispettivamente dall'Unione e dal partner esecutivo;
 - (e) le condizioni di pagamento;
 - (f) l'impegno del partner esecutivo ad accettare le decisioni della Commissione e del comitato per gli investimenti per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento proposta, fatto salvo il processo decisionale del partner esecutivo sulla proposta operazione in assenza della garanzia dell'UE;
 - (g) le disposizioni e le procedure inerenti al recupero dei crediti da affidare al partner esecutivo;
 - (h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni che beneficiano della garanzia dell'UE;
 - (i) gli indicatori chiave di prestazione, in particolare per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'UE, il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 7 e 11, nonché la mobilitazione di capitali privati;
 - (j) se del caso, le disposizioni e le procedure relative alle operazioni di finanziamento misto;
 - (k) altre disposizioni pertinenti in conformità delle disposizioni del [titolo X] del [regolamento finanziario].
3. L'accordo di garanzia stabilisce anche che all'Unione è dovuta una remunerazione per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dal presente regolamento da corrispondere previa deduzione dei pagamenti dovuti per l'attivazione della garanzia dell'UE.

4. Inoltre, l'accordo di garanzia stabilisce che gli importi dovuti al partner esecutivo in relazione alla garanzia dell'UE sono detratti dall'importo complessivo della remunerazione, dai proventi e dai rimborsi che il partner esecutivo deve all'Unione derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se detto importo non è sufficiente a coprire l'importo spettante al partner esecutivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, l'importo dovuto è prelevato dalla copertura della garanzia dell'UE.
5. L'accordo di garanzia concluso nell'ambito del comparto degli Stati membri può prevedere la partecipazione di rappresentanti dello Stato membro o delle regioni interessate al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di garanzia.

Articolo 15

Condizioni per l'uso della garanzia dell'UE

1. La concessione della garanzia dell'UE è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di garanzia con il pertinente partner esecutivo.
2. Le operazioni di finanziamento e di investimento sono coperte dalla garanzia dell'UE solo se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento e nei pertinenti orientamenti sugli investimenti e se il comitato per gli investimenti ha concluso che soddisfano i requisiti per beneficiare del sostegno della garanzia dell'UE. La responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento al presente regolamento e ai pertinenti orientamenti sugli investimenti resta in capo al partner esecutivo.
3. Al partner esecutivo non sono dovute spese amministrative o commissioni da parte della Commissione in relazione all'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito della garanzia dell'UE, a meno che il partner esecutivo possa dimostrare la necessità di un'eccezione in ragione della natura degli obiettivi delle politiche da conseguire con il prodotto finanziario da realizzare. La copertura di tali costi è prevista dall'accordo di garanzia ed è conforme all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera g),] del [regolamento finanziario].
4. Inoltre, il partner esecutivo può usare la garanzia dell'UE a copertura della pertinente quota degli eventuali costi di recupero, se non altrimenti detratti dai proventi del recupero ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4.

Articolo 16

Copertura e termini della garanzia dell'UE

1. La remunerazione dell'assunzione del rischio è ripartita tra l'Unione e il partner esecutivo in proporzione della rispettiva quota di rischio assunto del portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, delle singole operazioni. Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto

finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non ha potuto contribuire in misura ragionevole con la propria capacità di assunzione del rischio.

2. La garanzia dell'UE copre:

- (a) per i prodotti di debito di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a):
 - i) il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti al partner esecutivo conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma che questi non ha ricevuto fino all'evento di inadempimento; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata;
 - ii) le perdite a seguito di ristrutturazione;
 - iii) le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;
- (b) per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;
- (c) per finanziamenti o garanzie del partner esecutivo a favore di altri soggetti giuridici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati.

3. Quando l'Unione effettua un pagamento a favore del partner esecutivo in seguito all'attivazione della garanzia dell'UE, essa subentra nei relativi diritti del partner esecutivo, nella misura in cui continuano a esistere, in relazione alle operazioni di finanziamento o di investimento coperte dalla garanzia dell'UE.

Il partner esecutivo effettua, per conto dell'Unione, il recupero dei crediti per gli importi oggetto di surrogazione e procede al rimborso dell'Unione attingendo dalle somme recuperate.

CAPO IV

GOVERNANCE

Articolo 17

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri.
2. Ogni partner esecutivo e ogni Stato membro possono nominare un rappresentante nella rispettiva formazione.
3. La Commissione è rappresentata in entrambe le formazioni del comitato consultivo.
4. Le riunioni del comitato consultivo nella formazione dei rappresentanti dei partner esecutivi sono copresiedute dal rappresentante della Commissione e dal rappresentante nominato dalla Banca europea per gli investimenti.

Il rappresentante della Commissione presiede le riunioni del comitato consultivo nella formazione dei rappresentanti degli Stati membri.

Il comitato consultivo si riunisce regolarmente e almeno due volte all'anno su convocazione del presidente. Possono anche essere organizzate riunioni congiunte delle due formazioni del comitato consultivo su convocazione congiunta dei rispettivi presidenti.

La Commissione stabilisce le regole e le procedure operative e gestisce il segretariato del comitato consultivo.

5. Il comitato consultivo

- (a) nella formazione dei rappresentanti dei partner esecutivi:
 - i) presta consulenza sulla progettazione dei prodotti finanziari da realizzare ai sensi del presente regolamento;
 - ii) presta consulenza alla Commissione in merito ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;
- (b) nella formazione dei rappresentanti degli Stati membri:
 - i) informa gli Stati membri sull'attuazione del Fondo InvestEU;
 - ii) scambia opinioni con gli Stati membri in merito agli sviluppi di mercato e condivide le migliori pratiche.

Articolo 18

Squadra di progetto

1. È istituita una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi senza oneri finanziari a carico del bilancio dell'Unione.
2. Ogni partner esecutivo assegna esperti alla squadra di progetto. Il numero di esperti è fissato nell'accordo di garanzia.
3. La Commissione conferma se le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi rispettano la normativa e le politiche dell'Unione.
4. Con riserva di conferma da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 3, la squadra di progetto effettua il controllo di qualità sulla dovuta diligenza effettuata dai partner esecutivi sulle operazioni di finanziamento e di investimento proposte. Le operazioni di finanziamento e di investimento sono quindi sottoposte al comitato per gli investimenti per l'approvazione della copertura della garanzia dell'UE.

La squadra di progetto prepara il quadro di valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, che presenta al comitato per gli investimenti.

Il quadro di valutazione contiene, in particolare, la valutazione:

- (a) del profilo di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte;
- (b) dei benefici per i destinatari finali;

(c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.

I partner esecutivi forniscono informazioni adeguate e armonizzate alla squadra di progetto che le consentano di effettuare l'analisi dei rischi e di preparare il quadro di valutazione.

5. Gli esperti della squadra di progetto non valutano la dovuta diligenza né effettuano valutazioni delle potenziali operazioni di finanziamento o di investimento presentate dal partner esecutivo che li ha messi a disposizione della Commissione. Detti esperti non preparano il quadro di valutazione in relazione a dette proposte.
6. Ciascun esperto della squadra di progetto dichiara eventuali conflitti di interesse alla Commissione, a cui comunica senza indugio tutte le informazioni necessarie per verificare su base continuativa l'assenza di conflitti di interesse.
7. La Commissione fissa le regole dettagliate di funzionamento della squadra di progetto, tra cui le regole per la verifica delle situazioni di conflitto di interesse.
8. La Commissione stabilisce le regole dettagliate per il quadro di valutazione per consentire al comitato per gli investimenti di approvare l'uso della garanzia dell'UE per le operazioni di finanziamento o di investimento proposte.

Articolo 19

Comitato per gli investimenti

1. È istituito il comitato per gli investimenti. Esso
 - (a) esamina le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l'ottenimento della copertura della garanzia dell'UE;
 - (b) ne verifica la conformità al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti, prestando particolare attenzione al requisito dell'addizionalità di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario] e all'obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];
 - (c) controlla che le operazioni di finanziamento e di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno della garanzia dell'UE rispettino tutti i pertinenti requisiti.
2. Il comitato per gli investimenti si riunisce in quattro formazioni diverse, corrispondenti alle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da sei esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'[articolo 237] del [regolamento finanziario] e sono nominati dalla Commissione per un mandato della durata massima di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare sette anni in totale. La Commissione può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Gli esperti devono avere una vasta e pertinente esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti o nel finanziamento di PMI o società.

La composizione del comitato per gli investimenti assicura che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori inclusi nelle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dei mercati geografici nell'Unione e che nel complesso sia assicurata una partecipazione equilibrata di uomini e donne.

Quattro membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno uno dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti sostenibili. La Commissione assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

La Commissione adotta le regole e procedure e gestisce il segretariato del comitato per gli investimenti.

3. Quando partecipano alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni con imparzialità e nell'interesse esclusivo del Fondo InvestEU. Essi non sollecitano né accettano istruzioni dai partner esecutivi, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati.

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

La Commissione può rimuovere un membro dalle sue funzioni se questi non rispetta le disposizioni del presente paragrafo o per altri motivi debitamente giustificati.

4. Quando agisce in conformità al presente articolo, il comitato per gli investimenti si avvale della documentazione fornita dai partner esecutivi e di ogni altro documento che esso ritiene pertinente. Le valutazioni dei progetti effettuate dai partner esecutivi non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della copertura della garanzia dell'UE all'operazione di finanziamento o di investimento.

Per le sue valutazioni e verifiche delle proposte il comitato per gli investimenti utilizza il quadro di valutazione degli indicatori di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

5. Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri. In caso di parità, prevale il voto del presidente del comitato per gli investimenti.

Le conclusioni del comitato per gli investimenti di approvazione del sostegno della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

Il quadro di valutazione è disponibile al pubblico dopo la firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto, se del caso. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati.

Due volte l'anno le conclusioni del comitato per gli investimenti di rifiuto dell'uso della garanzia dell'UE sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza.

6. Quando il comitato per gli investimenti è chiamato ad approvare l'uso della garanzia dell'UE per un'operazione di finanziamento o di investimento di un impianto, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, l'approvazione si riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il comitato per gli investimenti decida di riservarsi il diritto di approvarli separatamente.

CAPO V

Polo di consulenza InvestEU

Articolo 20

Polo di consulenza InvestEU

1. Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento, o per rafforzare la capacità dei promotori e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Il sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari, a seconda dei casi.

Il polo di consulenza InvestEU è disponibile come componente di ciascuna finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e copre tutti i settori rientranti nella finestra. Sono inoltre disponibili servizi di consulenza intersettoriale.

2. Il polo di consulenza InvestEU fornisce, in particolare, i seguenti servizi:
 - (a) la messa a disposizione delle autorità e dei promotori di progetti di uno sportello unico per l'assistenza allo sviluppo dei progetti nel quadro dei programmi dell'Unione gestiti a livello centrale;
 - (b) se del caso, l'assistenza ai promotori di progetti nello sviluppo di progetti che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 7 e 11 e la promozione dello sviluppo di aggregatori per progetti su piccola scala; tuttavia, tale assistenza lascia impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'UE per tali progetti;
 - (c) azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;
 - (d) azioni per agevolare la creazione di piattaforme collaborative per lo scambio tra pari e la condivisione di dati, *knowhow* e migliori pratiche a sostegno della creazione di una riserva di progetti e dello sviluppo del settore;
 - (e) la consulenza proattiva per la creazione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere che interessano diversi Stati membri;

- (f) azioni di sostegno alla creazione di capacità per sviluppare capacità, competenze e processi organizzativi e accelerare la preparazione agli investimenti delle organizzazioni, in modo che i promotori e le autorità possano costituire riserve di progetti di investimenti e gestire i progetti e che gli intermediari finanziari possano realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento a beneficio di soggetti che hanno difficoltà a ottenere l'accesso ai finanziamenti, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità di valutazione del rischio o di specifiche conoscenze settoriali.
3. Il polo di consulenza InvestEU è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati, degli intermediari finanziari e di altri intermediari.
 4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura.
 5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza, il polo di consulenza InvestEU metterà a frutto l'esperienza della Commissione e dei partner esecutivi.
 6. Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.
 7. I partner esecutivi propongono ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento, tra cui, in particolare, progetti di piccola scala, di chiedere il sostegno del polo di consulenza InvestEU, allo scopo di migliorare, se del caso, la preparazione dei progetti e di valutare la possibilità di raggruppare i progetti.
- I partner esecutivi informano inoltre i promotori, se del caso, sulla possibilità di includere i progetti nel portale InvestEU di cui all'articolo 21.

CAPO VI

Articolo 21

Portale InvestEU

1. La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso consiste in una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.
2. Il portale InvestEU mette a disposizione, dei promotori di progetti, un canale per dare visibilità ai progetti per i quali sono in cerca di finanziamenti e, agli investitori, informazioni su detti progetti. L'inclusione di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.

3. Nel portale sono inseriti solo i progetti compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.
4. La Commissione trasmette al pertinente partner esecutivo i progetti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.
5. I partner esecutivi esaminano i progetti rientranti nel loro ambito geografico e di attività.

CAPO VII

MONITORAGGIO E RELAZIONI, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 22

Monitoraggio e relazioni

1. Gli indicatori da utilizzare per riferire sui progressi del programma InvestEU nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 sono stabiliti nell'allegato III.
2. Per assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma InvestEU nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare l'allegato III, allo scopo, se necessario, di rivedere o completare gli indicatori e di integrare le disposizioni del presente regolamento in materia di monitoraggio e valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di informazione proporzionati ai partner esecutivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a seconda dei casi.
4. La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli [articoli 241 e 250] del [regolamento finanziario]. A tal fine, i partner esecutivi trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di informazione.
5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, e disaggregandole ulteriormente per Stato membro. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'[articolo 155, paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento finanziario].

Articolo 23

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. Entro il 30 settembre 2025 la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.
3. Al termine dell'attuazione del programma InvestEU e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. I partner esecutivi forniscono e trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Ai sensi dell'[articolo 211, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], ogni tre anni la Commissione include nella relazione annuale di cui all'[articolo 250] del [regolamento finanziario] il riesame dell'adeguatezza del tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenuto conto del profilo di rischio effettivo delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'UE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adeguare, alla luce del predetto riesame, il tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 24

Audit

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'[articolo 127] del [regolamento finanziario].

Articolo 25

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Il paese terzo partecipante al programma InvestEU in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini,

inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 26

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare l'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VIII

TRASPARENZA E VISIBILITÀ

Articolo 27

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I partner esecutivi rendono nota l'origine dei fondi dell'Unione e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e mirate per destinatari diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma InvestEU, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1. Le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari istituiti dai programmi di cui all'allegato IV possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'UE ai sensi del presente regolamento.
2. Le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti dalla garanzia dell'UE istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'UE ai sensi del presente regolamento, a meno che siano utilizzati ai fini di cui agli articoli 4, 9 e 12 del regolamento (UE) 2015/1017.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Programma InvestEU

Regolamento (UE) 2018/xx del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma InvestEU

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Investimenti strategici europei

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³⁰

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Gli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva richiedono notevoli investimenti in vari settori, ad esempio in nuovi modelli di mobilità, nelle energie rinnovabili, in efficienza energetica, ricerca e innovazione, digitalizzazione, istruzione e competenze, economia e infrastrutture sociali, economia circolare, capitale naturale, azione per il clima o creazione e crescita delle piccole e medie imprese. Una garanzia di bilancio per dotare i partner esecutivi della capacità di sostenere il rischio in modo da essere in grado di finanziare investimenti nell'Unione, muovendo dal successo del FEIS e di altri strumenti finanziari, consente di continuare senza interruzioni nel sostegno agli investimenti sin dal 2021.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):

Sebbene nell'UE si registri un aumento del rapporto investimenti/PIL, la ripresa non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti e a soddisfare il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione per far fronte ai cambiamenti tecnologici e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le PMI e la necessità di affrontare

³⁰ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità o l'invecchiamento della popolazione. Da soli, gli Stati membri non possono colmare queste carenze di investimenti. È necessario un sostegno continuo per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali in modo da colmare il divario degli investimenti in specifici settori per conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione. L'uso di una garanzia di bilancio avente un effetto leva e più vicina al mercato integra efficacemente la gamma di strumenti di bilancio a disposizione. L'intervento dell'Unione consente economie di scala nell'uso dei prodotti finanziari innovativi, catalizzando l'investimento privato in tutta l'UE e sfruttando al meglio, a tal fine, le istituzioni europee e le relative competenze. L'intervento dell'Unione dà anche accesso ad un portafoglio diversificato di progetti nell'Unione e consente lo sviluppo di soluzioni di finanziamento innovative, che possono essere potenziate o riprodotte in tutti gli Stati membri. L'effetto moltiplicatore e l'impatto sul terreno sono quindi nettamente superiori a quanto potrebbe essere ottenuto con un'iniziativa in un solo Stato membro, in particolare per quanto riguarda i programmi di investimento su vasta scala.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

L'iniziativa dovrebbe consentire ai partner esecutivi di realizzare operazioni di finanziamento e di investimento in specifici settori strategici per gli obiettivi delle politiche dell'Unione. La concessione della garanzia dell'UE dovrebbe generare un effetto moltiplicatore, anche grazie all'attrazione degli investimenti pubblici e privati.

Entro la scadenza del quadro finanziario pluriennale l'iniziativa dovrebbe contribuire a mobilitare fino a 650 miliardi di EUR di finanziamenti per i progetti. Sarebbe così possibile rimediare ai fallimenti del mercato e assicurare l'accesso ai finanziamenti a soggetti che altrimenti non potrebbero ottenere finanziamenti a condizioni ragionevoli, così da accrescere il livello complessivo degli investimenti nell'Unione e promuovere, in tal modo, la crescita e l'occupazione.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Il FEIS si è dimostrato uno strumento determinante per colmare le carenze del mercato e rimediare a situazioni di investimento subottimali seguite alla crisi economica. Visto il persistere delle carenze del mercato, vi è la necessità di un sostegno agli investimenti maggiormente basato sulle politiche per rimediare a specifiche situazioni di investimento subottimali.

La garanzia di bilancio nel quadro del FEIS si è dimostrata efficace nell'accrescere l'impatto delle limitate risorse di bilancio.

Il sostegno del FEIS e diversi strumenti finanziari gestiti a livello centrale hanno rivelato sovrapposizioni in una serie di settori. L'integrazione di tutti i futuri programmi d'investimento dell'Unione a un fondo unico è volta alla semplificazione, ad una maggiore flessibilità e all'eliminazione delle potenziali sovrapposizioni tra analoghi strumenti dell'UE di sostegno agli investimenti.

I servizi di consulenza e l'assistenza tecnica sono più che mai necessari per accrescere la capacità degli Stati membri e dei promotori di progetti di generare, sviluppare e realizzare progetti di investimento. Per il periodo 2021-2027, si propone di integrare le

iniziative di assistenza tecnica gestite a livello centrale a sostegno dei progetti di investimento nell'ambito di InvestEU.

1.4.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Il Fondo InvestEU include il sostegno rimborsabile dell'Unione a favore delle operazioni di finanziamento e di investimento mediante la messa a disposizione dei partner esecutivi di capacità di assunzione di rischio attraverso una garanzia di bilancio in settori chiave delle politiche interne. Tutte le forme di sostegno di questo tipo sono accorpate in un unico strumento per aumentare l'effetto leva, ridurre la copertura, evitare possibili sovrapposizioni e aumentare la visibilità dell'azione dell'Unione. Sono possibili, ove appropriato, combinazioni con le sovvenzioni (finanziamenti misti), al fine di creare sinergie, ad esempio nei settori dei trasporti, della ricerca e del digitale.

Il comparto degli Stati membri consentirà agli Stati membri di far leva, secondo interessanti modalità semplificate, sui fondi disponibili nel quadro dei finanziamenti per la coesione.

1.5. **Durata e incidenza finanziaria**

X durata limitata

- X in vigore dall'1/1/2021 al 31/12/2027
- X Impatto finanziario dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento per la copertura della garanzia dell'UE

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. **Modalità di gestione previste**³¹

X Gestione diretta a opera della Commissione:

- X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- X organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (eventualmente, tra l'altro la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca del Consiglio d'Europa, la Banca mondiale);
- X il Gruppo della Banca europea per gli investimenti;

³¹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- X a organismi di diritto pubblico;
- X a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- X a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

I partner esecutivi sono selezionati dalla Commissione in base ai criteri fissati nella proposta legislativa. Possono essere partner esecutivi tutti o alcuni dei soggetti sopra indicati.

Il polo di consulenza InvestEU e il portale InvestEU possono essere in parte attuati mediante gestione diretta.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni

I partner esecutivi riferiscono periodicamente alla Commissione in conformità del [regolamento finanziario]. Ai fini del monitoraggio, essi applicano le rispettive regole e procedure che sono state valutate conformemente all'[articolo 154] del [regolamento finanziario] per verificarne il rispetto dei requisiti ivi stabiliti.

La Commissione monitora le prestazioni di ciascuna finestra delle politiche.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

La garanzia dell'UE nell'ambito del Fondo InvestEU può essere concessa solo in regime di gestione indiretta, tramite i partner esecutivi, i quali di norma contribuiscono anche al sostegno fornito ai destinatari finali. I partner esecutivi saranno istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituti nazionali di promozione e altri intermediari finanziari che sono organismi dell'Unione, regolamentati e/o soggetti a vigilanza bancaria. Le operazioni che beneficeranno del sostegno della garanzia dell'UE continueranno ad essere approvate dagli organi direttivi dei partner esecutivi, i quali saranno tenuti ad applicare a dette operazioni le proprie regole interne in materia di dovuta diligenza e di controllo. I partner esecutivi trasmetteranno alla Commissione bilanci sottoposti a revisione contabile.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il rischio per il bilancio dell'UE è legato alla garanzia di bilancio fornita dall'Unione ai partner esecutivi per le operazioni di finanziamento e di investimento. La garanzia dell'UE costituisce una garanzia irrevocabile a prima richiesta, di norma sulla base di un portafoglio, per le operazioni coperte. Il bilancio dell'Unione e il partner

esecutivo si ripartiscono la remunerazione legata al rischio per le operazioni sulla base della rispettiva quota di rischio assunto.

La garanzia dell'UE è limitata a 38 000 000 000 EUR.

La voce di bilancio ("pm") che riflette la garanzia di bilancio per il partner esecutivo sarà attivata soltanto nel caso di un effettivo ricorso alla garanzia che non possa essere completamente coperto dai fondi previsti (finanziati gradualmente con almeno 15 200 000 EUR fino alla fine del 2030). Il tasso di copertura del 40% è stato fissato sulla base dell'esperienza acquisita con il FEIS e gli strumenti finanziari.

La passività potenziale in relazione al comparto degli Stati membri sarà coperta da una garanzia *back-to-back* di ciascuno Stato membro interessato.

Le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di InvestEU sono realizzate conformemente ai regolamenti interni e alle sane pratiche bancarie del partner esecutivo. I partner esecutivi scelti e la Commissione concludono un accordo di garanzia in cui sono stabilite in dettaglio le disposizioni e le procedure per l'attuazione del Fondo InvestEU.

Dato che di norma il partner esecutivo si assume una parte dei rischi, gli interessi dell'Unione e del partner esecutivo sono di conseguenza allineati, il che riduce il rischio per il bilancio. Si tratta inoltre di istituzioni finanziarie dotate di regole e procedure appropriate, che saranno controllate mediante la valutazione per pilastro in conformità del [regolamento finanziario].

Sarà istituita una specifica struttura di governance per valutare i rischi finanziari delle operazioni (squadra di progetto) o per concedere l'uso della garanzia dell'UE (comitato per gli investimenti).

I partner esecutivi trasmetteranno alla Commissione il bilancio annuale sottoposto a revisione contabile che coprirà le operazioni.

- 2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

NA

L'UE garantisce le operazioni effettuate dai soggetti incaricati in base alle loro regole e procedure, compreso il loro quadro di controllo interno. Si avrebbero costi per il bilancio dell'UE, che per ora non possono essere quantificati, solo in relazione a specifici requisiti imposti dall'UE in aggiunta al quadro di controllo interno dei soggetti incaricati.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

I partner esecutivi selezionati saranno stati sottoposti alla valutazione per pilastro prevista all'[articolo 154] del [regolamento finanziario], che assicura la solidità della qualità del controllo interno e dei sistemi di revisione esterna indipendente. Inoltre, dovranno rispettare le disposizioni del [titolo X] del [regolamento finanziario]. Trattandosi di istituzioni finanziarie, i partner esecutivi saranno dotati di quadri di controllo interno. Poiché il Fondo InvestEU consiste in un sostegno rimborsabile, si farà affidamento sulla dovuta diligenza, sul monitoraggio e sul controllo dei partner

esecutivi, a meno che si riscontrino carenze. Inoltre, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento proposto gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'[articolo 127] del [regolamento finanziario].

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			Diss./Non diss. ³²	di paesi EFTA ³³	di paesi candidati ³⁴	di paesi terzi
1	02.02.01 Garanzia InvestEU	Diss.	S	S	S	N
	02.02.02 Copertura della garanzia InvestEU	Diss.	S	S	S	N
	02.02.03 Polo di consulenza di InvestEU e portale InvestEU e misure di accompagnamento	Diss.	S	S	S	N
	02.01 Supporto amministrativo per InvestEU	Non diss.	S	S	S	N

³² Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

³³ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁴ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese³⁵

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1	“Mercato unico, innovazione e agenda digitale”
---	---	--

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
02.02.01 Garanzia InvestEU	Impegni	pm		pm						
	Pagamenti									
02.02.02 Copertura della garanzia InvestEU	Impegni	1 906,742	1 945,387	1 984,325	2 026,571	2 071,143	2 114,056	2 151,776		14 200,000
	Pagamenti	1 402,505	1 574,122	1 673,829	1 805,244	1 921,368	1 994,694	2 040,875	1 787,362	14 200,000
02.02.03 Polo di consulenza di InvestEU e portale InvestEU e misure di accompagnamento ³⁶	Impegni	72,658	73,658	76,158	76,158	73,658	73,658	73,158		519,106
	Pagamenti	30,058	58,458	74,658	76,658	76,158	73,658	72,658	56,800	519,106
02.01 Supporto amministrativo per InvestEU	Impegni = Pagamenti	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842		5,894
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	1 980,242	2 019,887	2 061,325	2 103,571	2 145,643	2 188,556	2 225,776		14 725,000
	Pagamenti	1 433,405	1 633,422	1 749,329	1 882,744	1 998,368	2 069,194	2 114,375	1,844.162	14 725,000

³⁵ I totali possono non corrispondere alla somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

³⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Risorse umane		3,432	3,432	3,432	3,432	3,432	3,432	3,432		24,024
Altre spese amministrative		2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150		15,050
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	5,582		39,074						

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	1 985,824	2 025,469	2 066,907	2 109,153	2 151,225	2 194,138	2 231,358		14 764,074
	Pagamenti	1 438,987	1 639,004	1 754,911	1 888,326	2 003,950	2 074,776	2 119,957	1 844,162	14 764,074

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	3,432	3,432	3,432	3,432	3,432	3,432	3,432	24,024
Altre spese amministrative	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	13,300
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	5,332	37,324						

esclusa la RUBRICA 7³⁷ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	0,842	5,894
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	6,174	43,218						
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

³⁷

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	24	24	24	24	24	24	24
Nelle delegazioni							
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD ³⁸							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma ³⁹	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Ricerca							
Altro: esperti distaccati inviati dai partner esecutivi e da questi remunerati							
TOTALE	24	24	24	24	24	24	24

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>Gestori del rischio (4) per valutare il profilo di rischio dei portafogli di operazioni, al fine del monitoraggio continuo e per assicurare che la copertura corrisponda ai rischi sottostanti.</p> <p>Personale (20) del segretariato del Fondo InvestEU. Il segretariato avrà i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricevimento delle proposte presentate dai partner esecutivi; - distribuzione delle proposte per la valutazione da parte della squadra di progetto e del comitato per gli investimenti; - funzione di collegamento con i partner esecutivi; - funzione di collegamento con il comitato consultivo e il comitato per gli investimenti; - preparazione delle riunioni tra le direzioni generali della Commissione partecipanti all'attuazione di InvestEU e coordinamento interno della preparazione degli orientamenti sugli investimenti, della progettazione dei prodotti finanziari e di altre questioni orizzontali; - assistenza ai gestori del rischio nella preparazione del monitoraggio del profilo di rischio;
--------------------------------	--

³⁸ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

³⁹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

	<ul style="list-style-type: none"> - preparazione degli accordi di garanzia e relative trattative con i partner esecutivi; - monitoraggio dell'attuazione; - preparazione delle relazioni; - gestione del polo di consulenza InvestEU.
Personale esterno	

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Paesi terzi	pm							
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	pm							

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa X

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴⁰						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.4.1 (Contributi da strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica)	250,000	100,000	100,000	250,000	100,000	100,000	100,000
TOTALE	250,000	100,000	100,000	250,000	100,000	100,000	100,000

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 della proposta, le entrate, i rimborsi e i recuperi saranno assegnati alle seguenti linee d bilancio di spesa:

02.02.02 Copertura del Fondo InvestEU + 02.02.03

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Le entrate con destinazione specifica da InvestEU saranno in primo luogo assegnate alla copertura delle commissioni

⁴⁰ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.